GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1893 — ROMA — VENERDÌ 31 MARZO — NUM. 76

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **169** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per provvedere alle ulteriori spese di trasporto, andata e ritorno, degli oggetti destinati alla Esposizione mondiale colombiana di Chicago del 1893, ed a parte delle spese occorrenti per la sezione italiana in quella Mostra, è stanziata la somma di lire 220,000.

Questa somma sarà aggiunta nel bilancio passivo del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, per l'esercizio 1892-93, al capitolo 114 *bis* della parte straordinaria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1893.

UMBERTO.

LACAVA.
GRIMALDI.
BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero **166** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro, *interim* delle Finanze;

Sentito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'annesso regolamento, sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro del Tesoro, *interim* delle Finanze, contenente le norme per la gestione, manutenzione e custodia dei canali d'irrigazione e forza motrice, appartenenti al patrimonio dello Stato.

Art. 2.

Il ruolo organico delle tre classi di custodi e della classe unica di guardiani dei canali è determinata come segue:

Custodi di 1ª classe a L. 1200, n. 4. — Spesa totale L. 4800.

Custodi di 2ª classe a L. 1000, n. 7. — Spesa totale L. 7000.

Custodi di 3ª classe a L. 800, n. 14. — Spesa totale L. 11,200.

Guardiani idraulici a L. 600, n. 26. — Spesa totale L. 15,600.

Totale agenti n. 51. — Spesa complessiva L. 38,600.

Dal giorno dell'attuazione del presente ruolo organico cesseranno tutte le indennità fisse che, a qualunque titolo, attualmente si corrispondono al detto personale.

Art. 3.

Il riparto dei detti agenti nelle varie provincie in cui esistono canali da sorvegliare, è stabilito nell'annessa tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro predetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

TABELLA di riparto degli Agenti di custodia dei canali demaniali nelle sottoindicate provincie.

PROVINCIE	CUSTODI			Guardiani a L. 600	Totale
	a L. 1200	a L. 1000	a L. 800		
Alessandria	1	»	»	1	2
Caserta	1	1	3	2	7
Cuneo	»	1	2	1	4
Firenze	»	»	1	2	3
Lucca	»	1	1	5	7
Massa	»	»	1	1	2
Milano	1	1	1	1	4
Modena	»	»	1	1	2
Palermo	»	»	1	5	6
Pisa	»	1	»	1	2
Reggio Emilia	»	»	1	1	2
Siracusa	1	1	»	5	7
Torino	»	1	2	»	3
	4	7	14	26	51

Roma, 9 febbraio 1893.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro del Tesoro, interim delle Finanze
GRIMALDI.

REGOLAMENTO per l'amministrazione, manutenzione e custodia dei canali d'irrigazione e forza motrice, appartenenti al patrimonio dello Stato

CAPO I.

Consistenza

Art. 1.

Il presente regolamento si riferisce alla gestione amministrativa e tecnica dei canali patrimoniali.

Sono canali patrimoniali, agli affetti del presente regolamento, quelli le cui acque vengono esclusivamente destinate alla irrigazione e forza motrice.

Art. 2.

I canali navigabili, o navigli, sebbene appartengano al patrimonio dello Stato, sono amministrati dal Ministero dei lavori pubblici a mezzo delle Prefetture e degli uffici del Genio civile.

Per gli affitti d'acqua, da derivarsi dai detti acquedotti per qualunque uso, si compiono, a cura del Ministero predetto, tutti gli atti di istruttoria prescritti dalla legge 10 agosto 1884 sulle derivazioni delle acque pubbliche. Ed in base ai risultati dell'istruttoria si stipulano nelle Intendenze di finanza, per non più di trent'anni, gli atti di affitto, da approvarsi con decreto del Ministero delle finanze.

Art. 3.

I canali di cui all'art. 1° sono descritti nei registri di consistenza mod. 23 A, come tutti gli altri beni patrimoniali, secondo le disposizioni della normale 28 del Bollettino ufficiale del Demanio per l'anno 1884.

CAPO II.

Gestione

Art. 4.

L'Amministrazione dei canali patrimoniali compete al Ministero delle finanze, Direzione generale del Demanio, ed è tenuta direttamente dall'Intendenza di finanza col concorso degli uffici tecnici di finanza per quanto riguarda la parte tecnica, e con le norme generali sancite dalla legge del 17 febbraio 1884 n. 2016 e dal regolamento 4 maggio 1885 n. 3074 sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato, per tuttociò che concerne la gestione economica, in quanto non è altrimenti disposto nel presente regolamento.

Art. 5.

Gli uffici tecnici di finanza, di concerto con le Intendenze, provvedono alla parte tecnica della custodia e della regolare manutenzione dell'alveo e delle sponde dei canali e degli annessi manufatti; alla inalterabilità della competenza complessiva di acqua per l'intero acquedotto e delle competenze speciali delle singole derivazioni secondo i titoli costitutivi; alla normale distribuzione delle acque irrigue nelle varie stagioni, in armonia con le speciali norme vigenti per ogni acquedotto e con le consuetudini locali; alle regolare esecuzione dei contratti di affitto dei canali, degli appalti per le riparazioni ordinarie e speciali o dei singoli atti di concessione; alla repressione degli abusi ed all'avviamento delle relative procedure contravvenzionali alla tutela, dal punto di vista tecnico dei diritti ed interessi demaniali di ogni specie.

Incombe in special modo agli uffici tecnici di proporre alle Intendenze tutte le opere di sistemazione dei canali, atte ad accrescere la quantità di acqua utilizzabile e diminuirne i disperdimenti; le modificazioni di contratti, di sistemi di derivazione, condotta e distribuzione delle acque, che abbiano per iscopo di aumentare i cespiti di entrata, senza pregiudizio dei diritti legalmente acquistati da terzi e senza perturbamento delle consuetudini locali.

Gli intendenti, quando le proposte modificazioni eccedono i limiti delle loro attribuzioni, ne riferiscono caso per caso al Ministero.

Il personale subalterno di custodia e vigilanza dipende dagli Uffici tecnici di finanza, per la parte che riguarda l'indirizzo e la disciplina

SEZIONE 1ª.

Gestione attiva

§ 1. *Cespiti di entrata.*

Art. 6.

La distribuzione delle acque per la irrigazione, ad uso potabile o d abbeveraggio di bestiame, o per altri scopi agricoli o domestici, esclusa la forza motrice, si fa:

a) a stagione, o per una serie di stagioni o di annate;

b) a bocca tassata, oppure a bocca libera commisurabile a superficie, a turno o ad orario, secondo le speciali disposizioni vigenti in ogni provincia e per ciascuno acquedotto, ed enumerate nell'annessa tabella *B*; ed in mancanza, secondo le consuetudini locali, o con speciali tariffe e altri provvedimenti che l'Amministrazione crederà di adottare in rapporto alle attuali norme di contabilità,

Le concessioni per derivazioni d'acqua per gli scopi sovraindicati, e per una o più stagioni, si fanno in base alle singole domande degli interessati, con regolari convenzioni, secondo le norme e procedure sancite per gli affitti dei beni patrimoniali, a trattativa privata, e sotto la osservanza di capitolati da predisporsi, volta per volta, dagli uffici tecnici di finanza, e da riscontrarsi e completarsi dalle Intendenze per la parte amministrativa e contabile.

In via di massima le dette concessioni non possono eccedere la durata di un sessennio. Quando la eccedono, o quando il relativo canone ecceda le annue lire 1000, le Intendenze di finanza concordano coi richiedenti la bozza della convenzione, e la trasmettono al Ministero delle Finanze per la relativa approvazione, previo l'avviso del Consiglio di Stato.

Art. 7.

Per le concessioni di derivazione dagli acquedotti patrimoniali ad uso di forza motrice per scopi industriali, gli uffici tecnici di finanza

in base alla domanda degli interessati, e previa una accurata verifica locale, determinano con circostanziato rapporto alle Intendenze:

1° Quale sia il punto di presa, l'andamento e la pendenza del canale di condotta, non che il punto di restituzione:

2° Qual sia la quantità di acqua da derivarsi per sviluppare la forza motrice richiesta, con lo stesso calcolo prescritto dall'articolo 14 della legge 10 agosto 1884 n. 2644;

3° Se la detta quantità di acqua ecceda, o meno, la competenza del canale, e sia, o no, compatibile col suo buon regime, o se pregiudichi in qualche guisa gli altri utenti od i servizi di irrigazione;

4° Quale sia il corrispettivo annuo che, tenuto conto dei prezzi medii della piazza o delle concessioni limitrofe, potrebbe imporsi ai concessionari per ogni cavallo vapore di forza sviluppata; pel riconoscimento della precarietà della licenza d'erigere sulla sponda del canale i manufatti della bocca di presa e quelli della bocca di restituzione; per la temporanea cessione dell'uso dei terreni demaniali necessari alla sede del cavo conduttore ed all'area degli opifici ed altri fabbricati annessi;

5° Tutti quegli altri patti tecnici che in ogni singola circostanza si ritenessero necessari per assicurare la regolarità della derivazione, o la incolumità degli interessi del Demanio e dei terzi.

Alla relazione predetta, oltre le occorrenti planimetrie, va unito lo schema di capitolato, in cui debbono riprodursi, adattandoli al caso, i patti enumerati nell'articolo 11 lett. *A*, e nel successivo articolo 12 del regolamento 9 novembre 1885 n. 3544.

Le Intendenze trasmettono le domande, coi documenti sovraindicati, e colle loro proposte al Ministero delle finanze, il quale richiede in ogni caso prima di deliberare, il voto del Ministero e del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Non si consentono derivazioni di acqua ad uso di forza motrice per una durata superiore ad un trentennio. Quando la durata ecceda sei anni, ed in ogni caso quando il cumulo dei canoni superi le complessive lire seimila, i progetti di capitolato devono essere sottoposti all'esame del Consiglio di Stato.

Art. 8.

Le concessioni per occupazioni di terreni connessi con le sponde dei canali, o per uso permanente delle strade di servizio che li costeggiano, hanno tutte carattere di precarietà e non possono eccedere la durata di nove anni.

Le concessioni per attraversamento dell'alveo con ponti e ponti canali; per sottopassaggio con sifoni; per la copertura dei tratti di alveo; con l'annessa servitù di passaggio e di sopraedificazione; sono anche esse precarie, e non possono eccedere la durata di trent'anni.

Le relative domande sono trasmesse al Ministero corredate del voto degli uffici tecnici di finanza e dello schema di capitolato da essi predisposto.

Il Ministero delle finanze, quando la durata delle concessioni eccede i sei anni, provoca il parere del Consiglio di Stato.

Art. 9.

L'affitto dei boschi cedui piantati sulle sponde dei canali, nonchè la vendita del taglio delle piante vive e di quelle morte, si fanno col metodo della pubblica gara e con tutte le altre norme ordinarie di gestione dei beni patrimoniali.

Art. 10.

Pei contratti indicati negli articoli 6, 7 ed 8, la cauzione da prestarsi dai concessionari in massima si commisura a due annualità del pattuito canone. Essa può essere fornita, o in numerario, o con vincolo di titoli del Debito Pubblico, valutati al corso di Borsa; applicando a ciascuna delle precitate forme di malleveria il disposto delle discipline vigenti pel vincolo ipotecario dei titoli di rendita pubblica o pel deposito del denaro nella Cassa dei depositi e prestiti.

Oltre il precedente, i concessionari, per tutti i contratti di che agli articoli 6, 7, 8 e 9, devono fare un congruo deposito nelle casse del competente ufficio demaniale, per le spese d'asta e per quelle contrattuali, che sono ad esclusivo loro carico.

Per le derivazioni di acqua ad uso di forza motrice, l'Amministrazione può consentire alla commutazione della cauzione in numerario ed in cartelle, già prestata da concessionari all'atto della stipulazione del contratto in una ipoteca di prima iscrizione sugli opifici in esercizio, a sensi delle prescrizioni dell'articolo 60 del regolamento di contabilità 4 maggio 1885 n. 2016, quando sia accertato che tale commutazione non pregiudichi l'interesse dell'Amministrazione, che il valore dello stabilimento sia almeno quadruplo dell'annualità corrispettiva della concessione, e che esso sia assicurato dagli incendi.

§ 2. *Affitto dei canali.*

Art. 11.

Quando l'Amministrazione concede in affitto un intiero canale, la durata dell'affitto non può eccedere i trent'anni, e ad esso si procede col metodo dell'asta pubblica e con tutte le altre norme comuni agli altri beni patrimoniali.

Art. 12.

Il Demanio cede di regola agli affittuari:

a) il diritto di percepire le tasse d'irrigazione temporanea, a superficie, o a turno, o ad orario, secondo gli usi locali; nonchè di riscuotere i canoni delle concessioni contrattuali per irrigazione o per forza motrice, col corrispondente obbligo di eseguire il servizio di distribuzione delle acque agli utenti;

b) la facoltà di utilizzare in concessioni, a scadenza non oltre il contratto di affitto, l'acqua irrigua che eccede gli impegni stabili esistenti al principio del contratto stesso, escluse le concessioni per forza motrice, riservate all'Amministrazione;

c) la facoltà di consentire occupazioni precarie delle sponde dei canali e dei terreni e fabbricati accessori per un tempo che non superi la durata dell'affittanza.

In corrispettivo l'uffittuario assume, oltre il canone e tutti gli altri obblighi specificati nei singoli capitolati, anche l'onere della tutela dei diritti ed interessi dell'erario locatore, nonchè dell'ordinario espurgo e manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali e dei loro manufatti e stabili annessi.

Art. 13.

Agli uffici tecnici di finanza incombe di sorvegliare, perchè gli affittuari dei canali osservino scrupolosamente le condizioni dei capitolati e dei contratti in genere, e di riferir tosto, in caso di abusi, alle Intendenze. alle quali proporranno i provvedimenti necessari alla tutela degli interessi del Demanio e dei terzi.

Gli affittuari non potranno mai fare ai privati concessioni di nessuna specie che eccedano la durata dei rispettivi contratti di affitto, e che importino alterazione permanente dell'alveo e delle sponde di canali, trasformazione e cangiamenti di uso degli annessi manufatti, senza riportarne consenso in iscritto dai signori Intendenti, i quali non lo rilascieranno senza avere consultato gli uffici tecnici di finanza, e nei casi dubbi, o di qualche entità, le Regie avvocature erariali ed il Ministero.

Art. 14.

L'Amministrazione locatrice soltanto ha la facoltà di eseguire concessioni di acqua irrigua a lungo termine, e concessioni per forza motrice. Agli affittuari compete il diritto di riscuotere i relativi canoni, con o senza proporzionale aumento del loro estaglio, secondo le speciali condizioni dei capitolati che regolano le affittanze.

Art. 15.

Passa a carico degli affittuari tutto il personale avventizio addetto alla custodia dei canali affittati.

Il personale di ruolo continua a rimanere alla dipendenza dell'Am-

ministrazione locatrice, per sorvegliare, sotto gli ordini degli uffici tecnici di finanza, il regolare eseguimento dei contratti.

§ 3. *Gestione economica e tecnica*

Art. 16.

I canali possono essere tenuti dall'Amministrazione demaniale in gestione economica, permanente o transitoria.

Entro i primi due mesi di ogni anno solare, l'Amministrazione determina quali siano i canali che durante l'anno si tengono in gestione economica transitoria e ne indicherà i motivi.

Art. 17.

Quando in una Provincia esistano canali posti nell'una o nell'altra delle condizioni indicate nell'articolo precedente, l'Intendenza trasmette al Ministero delle finanze, entro la prima quindicina di gennaio, separatamente per ogni acquedotto:

a) pei canali amministrati stabilmente in economia, il bilancio preventivo della entrata e della spesa per l'intera annata;

b) pei canali in gestione economica temporanea:

1° il progetto della gestione da organizzarsi in via provvisoria;

2° il bilancio preventivo delle entrate e delle spese dell'annata.

Art. 18.

Il progetto delle gestioni economiche temporanee comprende:

1° l'indicazione del direttore dell'intero servizio e del personale di vigilanza e di riscossione, con le indennità relative;

2° l'enumerazione degli agenti straordinari da assumersi in servizio, coi relativi emolumenti fissi o proporzionali;

3° i particolari delle attribuzioni competenti a ciascun agente od ufficio, dei rapporti ufficiali degli agenti subalterni fra loro e col Direttore, e delle relative attribuzioni dell'Intendenza e dell'Ufficio tecnico di finanza.

Art. 19.

Nei bilanci, parte passiva, non debbono comprendersi gli stipendi e gli altri assegni fissi che lo Stato paga in modo permanente agli impiegati od agenti stabili.

Vi sono comprese invece, ma in modo distinto da tutte le altre, le spese periodiche ed occasionali di manutenzione per le quali esistono regolari appalti.

Queste e tutte le altre spese di lavori straordinari da appaltarsi volta per volta, debbono giustificarsi con regolari calcoli e progetti preventivi, da compilarsi dagli uffici tecnici con le forme stabilite dalla susseguente sezione 2ª di questo capo.

Art 20.

Ricevuti i piani e bilanci di cui nei tre precedenti articoli, ed accertata la loro regolarità; sottoposti, occorrendo, i progetti tecnici delle manutenzioni al prescritto riscontro del Ministero e del Consiglio Superiore dei lavori pubblici; il Ministero delle finanze, entro il mese di febbraio di ogni anno, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti, determina quali canali siano da amministrarsi durante l'annata irrigua, cioè dal 1° marzo al 31 ottobre, in gestione economica temporanea, quali in gestione permanente; ed approva, ove li trovi regolari ed entro i limiti degli assegnamenti per le spese stabilite dal bilancio dello Stato, i piani di amministrazione per le gestioni temporanee, ed i bilanci speciali per quelle permanenti.

In detti piani e bilanci speciali devono distinguersi le spese che sono pagabili, in seguito a regolare impegno e liquidazione, con mandati diretti dell'Amministrazione centrale, dalle altre che per la loro natura possono venire soddisfatte per mezzo di funzionari delegati, sulle somme ad essi anticipate in seguito a richieste delle competenti Intendenze di finanza, osservate le norme prescritte dall'art. 16 della legge del 17 febbraio 1884 n. 2016, e le disposizioni del regolamento generale di contabilità del 4 maggio 1885 n. 3074, relative ai pagamenti su mandati di anticipazione.

Art. 21.

Per le gestioni economiche temporanee o permanenti, si potrà eccedere per ciascun canale l'annua spesa di L. 4000, senza bisogno del parere preventivo del Consiglio di Stato; bastando il presente regolamento per l'osservanza dell'articolo 126 del regolamento 4 maggio 1885 n. 3074.

Art. 22.

Potendo verificarsi il caso che, nei tronchi dei canali più prossimi all'incile od alla foce, si manifestino, o normalmente, o in via eccezionale, per le piene dei fiumi alimentatori o di sbocco, invasioni o rigurgiti; compete agli uffici tecnici di finanza di disporre, nei luoghi designati da una lunga esperienza, un servizio di vigilanza nei punti minacciati, col sussidio del dipendente personale subalterno; nonchè di organizzare tutte le necessarie misure di sicurezza e di riparazione immediata delle rotte ed altri danni.

Sono applicabili a questi casi le disposizioni degli articoli 65 ad 83 del regolamento 25 marzo 1888 n. 5379; intendendosi sostituiti gli uffici tecnici di finanza a quelli del Genio civile.

Nelle provincie in cui le misure sono prevedibili, le Intendenze, su proposta degli uffici tecnici, e in relazione alle previsioni dei relativi bilanci, chiedono al Ministero delle finanze un congruo fondo di anticipazione per detto eventuale servizio delle piene.

Nel caso che i canali siano affittati, e competano queste cure e spese all'affittuario, gli uffici tecnici vigilano perchè, dalla trascuranza del medesimo non ridondi danno alla Amministrazione ed ai privati, e fanno eseguire senz'altro, d'ufficio, a tutte spese dell'affittuario, tutti quei lavori che, dopo regolari moniti, egli avesse trascurato.

Gli uffici tecnici curano, infine, il collocamento e la regolare lettura degli idrometri lungo l'asta dei canali, nei siti che si ritengono opportuni per il regolare servizio di vigilanza.

Sezione 2ª.

Gestione passiva

Art. 23.

Per quei canali che si tengono in gestione economica permanente, e per gli altri pei quali, sebbene stiano in gestione temporanea od affittati, compete per speciali motivi al Demanio l'onere della manutenzione, le Intendenze dispongono l'appalto regolare dei relativi lavori periodici e straordinari, col metodo della pubblica gara e con le norme stabilite dal regolamento di contabilità, tenuto presente l'articolo 4 della legge 11 luglio 1889 n. 6216, per adibire, ove sia possibile e conveniente, l'opera delle Società cooperative di produzione e lavoro.

I detti appalti, salvo ragioni eccezionali apprezzabili preventivamente, caso per caso, dal Ministero, non debbono eccedere la durata del sessennio.

I capitolati generali e speciali per l'appalto, sono predisposti dagli uffici tecnici di finanza, nelle forme e secondo i modelli determinati dal decreto 6 maggio 1887 del Ministero dei lavori pubblici e riportati nell'annessa tabella *C*.

I medesimi sono trasmessi al Ministero delle finanze, per l'approvazione, corredati da una circostanziata relazione, dagli atti di appalto in scadenza, e dai tipi preliminari che potranno occorrere.

Il Ministero delle finanze, prima di approvare il capitolato, chiede in ogni caso il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Esso provoca anche il parere del Consiglio di Stato quando trattasi di appalti che importino all'Erario un onere complessivo superiore alle lire 40 mila, a senso dell'articolo 9 della legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 24.

Quando si verifica la necessità di eseguire sui canali un lavoro straordinario ed urgente di qualunque specie, che non sia compreso negli appalti normali in corso, le Intendenze provocano le risoluzioni del Ministero con una circostanziata relazione, accompagnata da un calcolo preventivo sommario de la spesa occorrente.

Se il Ministero autorizza la esecuzione dei lavori anzidetti, gli uffici tecnici predispongono il necessario progetto corredato dal capitolato per lo appalto, e si seguono poi dalle Intendenze le procedure determinate dall'articolo precedente.

Nei casi di assoluta urgenza, i signori intendenti dispongono, sotto la loro responsabilità, la immediata esecuzione dei lavori che l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico propone; salvo a riferirne subito al Ministero ed osservate sempre le regole riassunte con la normale n. 45 del Bollettino ufficiale del Demanio per l'anno 1887.

Art. 25.

Per i canali tenuti in gestione temporanea, le Intendenze al principio di ogni anno, presentano al Ministero le proposte per la relativa manutenzione, contemporaneamente al progetto e bilancio enumerato nell'art. 17, lett *b*), ma in modo distinto. Le dette speciali proposte sono corredate dai capitolati di appalto e dai documenti indicati nei precedenti articoli 23 e 24.

Il Ministero delle finanze, prima di emettere il decreto di cui allo art. 20, provoca un voto complessivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e se occorre anche del Consiglio di Stato, pei progetti sovra indicati.

Per le spese degli appalti contemplati nel presente articolo, le cifre relative si riportano a titolo dimostrativo delle previsioni di entrata e di spesa delle gestioni economiche. L'imputazione al bilancio è riservata ai decreti ministeriali e prefettizi che approvano gli atti di asta dei singoli appalti.

Art. 26.

Per le aste pubbliche e per l'approvazione ed esecuzione di tutti i contratti di appalto, sono applicabili le disposizioni del Regolamento 4 maggio 1885 n. 3074.

Per la direzione, sorveglianza e collaudo dei lavori e pel pagamento dei corrispettivi dovuti agli appaltatori, si terrà conto oltre che dei patti contrattuali, anche degli articoli 4 a 6, 8 a 25, 29 a 57, 83 a 109 del regolamento 19 dicembre 1875 n. 2854 in quanto sono applicabili.

Quando l'importo dei lavori da collaudare supera le lire seimila, il collaudo dev'essere fatto da un ufficiale superiore del Genio civile.

CAPO III.
Custodia e vigilanza

SEZIONE 1ª.
Repressione degli abusi.

Art. 27.

I custodi dei canali patrimoniali, i quali soltanto si considerano come impiegati di ruolo, nominati colle formalità determinate nell'articolo seguente, han la qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, a termini degli articoli 58 a 61 del codice di procedura penale, e sono anche agenti di sicurezza pubblica, a sensi dell'art. 44 della legge 21 dicembre 1890 n. 7321.

Con l'osservanza delle prescrizioni delle due predette leggi, i verbali degli agenti di custodia fan fede in giudizio penale fino a prova contraria.

Art. 28.

Gli intendenti di finanza quando propongono al Ministero la nomina di un nuovo custode d'ultima classe, corredano la loro proposta:

1° del certificato di incensurabilità morale e della fedina criminale netta;

2° dei documenti di cui al successivo articolo 37;

3° del *nulla osta* del Prefetto della provincia;

4° di un uguale *nulla osta* del procuratore del Re del circondario in cui il nuovo agente dovrebbe esercitare le sue funzioni.

Art. 29.

Per gli abusi che non abbiano la speciale qualifica di delitti esplicitamente contemplati del codice penale, le Intendenze debbono applicare, per ogni singolo canale da esse amministrato, le disposizioni in vigore nella loro provincia ed enumerate nella annessa tabella *B*, per quel che riguarda la specificazione delle contravvenzioni, le pene comminate per ciascuna di esse, il modo di commisurare o liquidare i danni da risarcirsi dai contravventori.

Riguardo alla forma dei procedimenti contravvenzionali, dalla denuncia, fino allo eseguimento della sentenza definitiva, sono applicabili le disposizioni del codice di procedura civile.

Nelle provincie in cui gli ordinamenti speciali indicati nel precedente capoverso ammettono i contravventori all'amichevole componimento, nella forma della obbligazione; gli intendenti di finanza sono delegati ad emettere le decisioni amministrative nei casi in cui l'ammontare della somma da pagarsi non superi in complesso, per ammenda, danni e spese giudiziali, la somma di duemila lire.

Per somme superiori, la competenza è riservata al Ministero.

Art. 30.

Nelle provincie in cui non esistono speciali ordinamenti, si applicano le disposizioni del codice penale.

Art. 31.

Quando gli abusi non rivestono in alcun modo il carattere di reati, le Intendenze tutelano la incolumità dei canali e gli interessi dell'Amministrazione, coi giudizi civili, da intraprendersi sotto l'osservanza delle norme ordinarie che regolano gli affari contenziosi.

SEZIONE 2ª.
Personale di custodia

Art. 32.

In ogni provincia in cui esistono canali patrimoniali, è posto alla dipendenza dell'Ufficio tecnico di finanza un certo numero di agenti subalterni, incaricati della custodia dei canali demaniali; della distribuzione delle acque fra i tronchi principali e secondari, dall'incita alla foce; della manovra delle paratoie, cateratte, chiuse ed altri ordigni regolatori; della ripartizione esatta della competenza d'acqua dei singoli utenti; della repressione degli abusi con le speciali forme vigenti per ogni canale; ed in genere di tutti i servizi materiali attinenti alla gestione attiva e passiva dei canali stessi.

Art. 33.

Compete agli uffici tecnici di finanza la distribuzione del servizio fra gli agenti, la proposta per i cangiamenti di sede e per le promozioni, nonchè la risoluzione di tutti i dubbi di servizio in primo grado gerarchico, salvo il ricorso alle Intendenze.

Sulla proposta degli uffici tecnici, le Intendenze approvano e rendono esecutorie le istruzioni di massima, o complessivamente per tutto il servizio delle rispettive provincie, o specialmente per il servizio di ogni canale o gruppo di canali.

Art. 34.

Il personale degli agenti si distingue in personale di ruolo e personale avventizio.

Il personale di ruolo appartiene alla categoria degli impiegati aventi

diritto a pensione; e gli stipendi relativi sono soggetti alla ritenuta ordinaria ed a quella di ricchezza mobile.

Il parsonale avventizio non ha diritto a pensione e non è soggetto ad alcuna ritenuta. Soltanto l'emolumento annuo assegnatogli è tassabile a ruolo per la ricchezza mobile semprechè raggiunga il minimo sancito dalle vigenti disposizioni.

Art. 35.

Il personale di ruolo si compone dei custodi di tre classi, come segue:

1ª classe, lire 1200 annue.
2ª id. » 1000 id.
3ª id. » 800 id.

Il personale avventizio si compone dei guardiani idraulici a lire 600 annue.

Il ruolo organico degli agenti di ogni categoria o classe, col numero rispettivamente assegnato in servizio ad ogni provincia, è determinato con decreto reale.

La metà dei posti vacanti di custodi di 1ª e di 2ª classe è riservata ai sott'ufficiali dell'Esercito aventi più di dodici anni di servizio militare, su proposta da farsi, caso per caso, dal Ministero della guerra, a termini degli articoli 10 e 20 lettera *B*, della legge 8 luglio 1883, n. 1470, avuto riguardo ai requisiti di idoneità prescritti dall'art. 37, ed a quelli di moralità prescritti dall'art. 28.

L'altra metà dei detti posti si conferisce *per merito* ai custodi delle classi rispettivamente inferiori.

Il Ministero si riserva la facoltà, secondo le esigenze del servizio, di lasciar vacante in una provincia un posto di custode di qualunque classe, per aggiungerlo alla classe corrispondente di un'altra provincia, purchè non oltrepassi il numero complessivo indicato nella tabella per ogni classe.

Art. 36.

La nomina, o promozione degli agenti di ruolo, e la nomina degli avventizi, si fa con decreti ministeriali da registrarsi alla Corte dei conti.

Le partite di stipendio o di salario, si inscrivono e si pagano con le norme sancite per le spese fisse nel regolamento di contabilità generale; ma quanto ai salari, soltanto allorchè l'Amministrazione dei canali è tenuta in economia.

Art. 37.

I posti di custode di ultima classe si conferiscono, a misura delle vacanze, mediante un concorso fra i privati che abbiano, come minimo, i seguenti requisiti:

1° Età non superiore ai trentacinque anni, nè inferiore ai ventuno; sana e robusta costituzione fisica.

2° Licenza del corso tecnico inferiore.

L'esame dei concorrenti viene fatto da una Commissione presieduta dall'intendente di finanza, e composta: dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico, dal primo segretario della Intendenza, dal primo ragioniere dell'Intendenza, da un ingegnere subalterno dell'ufficio tecnico, che compie le funzioni di segretario.

Il concorso consta di due lavori scritti e di un esperimento orale in cui ogni candidato darà prova delle sue cognizioni teoriche e pratiche sul disegno architettonico e topografico d'un manufatto idraulico e sui conseguenti computi metrici; sull'assistenza ai lavori idraulici ed architettonici e sulla tenuta delle contabilità relative; sul rilevamento topografico in campagna e sul maneggio della squadra agrimensoria e del livello a canocchiale e ad acqua.

Art. 38.

Il custode unico, o quello più anziano della provincia, lavora presso l'ufficio tecnico di finanza quando non si trova in servizio di campagna. Esso esercita le attribuzioni di capo del servizio di sorveglianza, sotto la direzione immediata dell'ufficio tecnico predetto.

Il custode capo percorre tutti i canali della provincia, affittati od in economia permanente o temporanea, quando ne abbia ordine dall'ufficio tecnico, o quando altrimenti se ne manifesti la necessità; rileva lo stato materiale dei lavori, gli inconvenienti od abusi verificatisi negli affittamenti o nel servizio di custodia, e ne riferisce all'ufficio tecnico; riceve dal medesimo e trasmette agli altri custodi gli ordini di servizio e ne sorveglia l'eseguimento; raccoglie dai detti custodi subalterni e presenta nei periodi determinati all'ufficio tecnico, in un sol prospetto riassuntivo, le osservazioni e letture idrometriche; fa da assistente ai lavori a cui viene delegato, nei canali e negli annessi manufatti e tiene le contabilità relative; eseguisce rilevamenti, copie di disegni ed altri lavori che gli sono affidati nell'ufficio tecnico.

Il custode capo, sotto la direzione e la responsabilità dell'ufficio tecnico di finanza, organizza e dirige il materiale di servizio di difesa in tempo di piena.

Art. 39.

Gli altri custodi assegnati alla provincia sotto la dipendenza del custode capo, sorvegliano un canale, un gruppo di canali od un tronco di canale, secondo il riparto di servizio determinato dall'ufficio tecnico.

Questi sono chiamati custodi di zona, dai quali dipendono i guardiani idraulici che a ciascuna ripartizione sono addetti.

I custodi di zona esercitano, entro il territorio di loro giurisdizione, le stesse attribuzioni del custode capo, al quale fanno i rapporti periodici o straordinari.

Essi eseguiscono direttamente la lettura degli idrometri.

Art. 40.

I guardiani hanno in consegna materiale un tronco di canale, oppure il maneggio di un gruppo di congegni, paratole, cateratte, bocche di erogazione ecc.

Nel limite delle loro attribuzioni essi sono responsabili:

1° del regolare funzionamento dei congegni;

2° del buono stato di conservazione dei canali e della sollecita riparazione dei guasti;

3° della regolare distribuzione delle acque agli utenti, secondo gli ordini di servizio ricevuti dal custode da cui dipendono;

4° della denuncia, al rispettivo custode, di tutti gli abusi, provocando da esso la compilazione del verbale di contravvenzione a termini degli articoli 27, 29 e 30 del presente; o alla denuncia dei fatti abusivi da reprimersi in via civile.

Per essere nominato guardiano idraulico, oltre i requisiti indicati al n. 1 dell'articolo 28, e l'età non superiore agli anni 26, è necessario sapere compilare un breve rapporto; avere pratica conoscenza degli usi locali in materia idraulica ed agricola; sapere eseguire i movimenti di terra, e gli altri lavori di temporanea chiusura delle rotte delle sponde, di espurghi superficiali dei tratti di alveo e degli ingombri delle chiaviche, bocche di presa ecc., conoscere il funzionamento dei meccanismi ed il modo di aggiustarne temporaneamente i leggeri guasti.

I guardiani dei canali d'acqua potabile devono avere tutte le cognizioni pratiche inerenti all'arte del fontaniere.

A giudicare di tali cognizioni, mediante pratico esperimento d'idoneità, è competente la Commissione indicata all'art. 37.

Art. 41.

Il Ministero, a misura delle vacanze, bandisce i concorsi pei posti di custode d'ultima classe o gli esperimenti di idoneità ai posti di guardiani idraulici; indicando la Intendenza, o le Intendenze, autorizzate a tenere gli uni e gli altri.

Le Intendenze designate, chiusi i concorsi, trasmettono al Ministero con circostanziato rapporto, i documenti relativi.

Il Ministero procede alla classificazione generale dei concorrenti vincitori, o di quelli dichiarati idonei, ed ammette gli uni e gli altri,

per ordine di classifica ed in proporzione dei posti vacanti, ad un servizio di esperimento, che non durerà meno di tre, nè più di sei mesi, retribuito coi tre quarti dello stipendio o salario normale del grado.

Trascorso il periodo dello esperimento, il Ministero, su rapporto favorevole dell'ufficio tecnico di finanza, confermato dall'Intendenza, emana il decreto definitivo di nomina.

A parità di meriti, sono preferiti quegli aspiranti che abbiano fatto un servizio militare.

Art. 42.

Le Intendenze comunicano in copia alle Prefetture ed alle Procure Regie le lettere ministeriali portanti ammissione di individui all'esperimento per le funzioni di custodi di ultima classe; e notificano alle une ed alle altre le generalità di coloro che sono ammessi allo stesso esperimento pel posto di guardiani. Le dette Intendenze provocano dai Prefetti il rilascio, a favore dei nominati, della licenza gratuita di porto d'armi, e dai procuratori del Re l'ammissione di coloro che sono chiamati all'esperimento pel posto di custodi a prestare il giuramento necessario a farli riconoscere come ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 43.

I custodi di zona ed i guardiani hanno l'ordinaria residenza entro il territorio di loro giurisdizione, e non possono allontanarsene per qualsiasi causa senza il consenso dell'ufficio tecnico.

I custodi capi, quando si allontanano oltre sei chilometri dal capoluogo della provincia, godono di una indennità giornaliera di L. 2, se non pernottano fuori residenza, e di L. 3 se vi pernottano; nonchè di una indennità chilometrica di centesimi 20, tanto per l'andata che per il ritorno, a contare dal termine dei sei chilometri, calcolando la via più breve fra questo punto e quello di arrivo.

Se essi viaggiano in ferrovia, hanno diritto al rimborso di un biglietto di terza classe.

I custodi di zona, quando sono delegati a prestar l'opera loro fuori del territorio a loro assegnato fruiscono di una indennità giornaliera di lire una e centesimi cinquanta se non pernottano fuori domicilio, e di lire due e centesimi cinquanta se vi pernottano, oltre l'indennità chilometrica come sopra, calcolata a partire dall'estremo limite della zona giurisdizionale, o l'eventuale rimborso di un biglietto ferroviario di terza classe.

Compete infine ai guardiani l'indennità di lire una al giorno, oltre la detta indennità chilometrica, quando sono destinati a temporaneo servizio fuori dell'abituale residenza.

Ai custodi capi ed a quelli di zona compete l'indennità fissa rispettiva di lire tre e di lire due, quando nella loro residenza o zona eseguiscono, per conto dello Stato, servizi, o lavori, assolutamente estranei alle loro ordinarie attribuzioni, in aggiunta e senza intermittenza delle medesime.

Non compete alcuna indennità ai custodi capi, pei lavori, anche estranei alle loro attribuzioni, che essi compiono negli uffici tecnici di finanza durante l'orario normale e nelle epoche in cui non eseguiscono le perlustrazioni di campagna.

Quando i servizi pei quali competono le indennità fisse surriferite, si compiono in meno di una giornata, le indennità stesse si riducono alla metà.

Art. 44.

I custodi hanno diritto all'aumento del decimo del loro stipendio per ogni sessennio di permanenza nella stessa classe entro il limite della classe immediatamente superiore.

Pei custodi di prima classe questo limite è fissato in annue L. 1440.

Il Ministero ha la facoltà di disporre ripetuti aumenti del decimo dei salari dei guardiani idraulici, quando da attestazioni delle Intendenze risulti che essi hanno prestato lodevole servizio durante un sessennio, e non hanno mai dato luogo a punizioni o reclami: e così di sessennio in sessennio.

Il limite massimo di salario cui possono giungere cogli aumenti di cui sopra, è fissato in L. 800.

Art. 45.

Nel caso di licenziamento per inabilità fisica al servizio, o per tarda età, i guardiani idraulici hanno diritto ad una indennità pari a tre mesi di salario, se hanno un servizio inferiore ai 10 anni, ed a sei mesi di salario se hanno un servizio superiore.

Art. 46.

Per le mancanze commesse in servizio, infedeltà, abusi, ecc., senza pregiudizio delle sanzioni penali in caso di reati, sono applicabili al personale subalterno di custodia le seguenti misure disciplinari:

a) Pei custodi:

1° ammonizione verbale dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico di finanza;

2° censura dell'intendente, da inscriversi nel registro personale;

3° perdita da un decimo alla metà dello stipendio, e da un giorno a tre mesi;

4° retrocessione di classe;

5° destituzione, senza o con perdita del diritto a pensione, previo lo esaurimento delle formalità prescritte dall'art. 32 della legge 14 aprile 1864 n. 1731.

Competono alle Intendenze, sentito l'ingegnere capo, le sospensioni dello stipendio.

Tutte le altre competono al Ministero.

b) Pei guardiani idraulici:

1° ammonizione verbale;

2° censura scritta;

3° ammende mensili da un centesimo ad un decimo del soldo

4° licenziamento con un solo mese di soldo;

6° licenziamento senz'alcuna gratificazione.

Competono all'ufficio tecnico, le punizioni descritte ai nn. 1 e 2; all'intendente quelle al n. 3; al Ministero le altre.

Art. 47.

Gli Intendenti infliggono le punizioni di loro competenza, su proposta degli uffici tecnici di finanza, con decreto motivato. Copia dei decreti è immediatamente trasmessa al Ministero, che ne prende nota nei registri del personale.

Disposizioni transitorie

Art. 48.

Se nel riordinamento del personale subalterno, qualche custode rimanesse fuori organico, o gli competesse stipendio minore dell'attuale, sarà conservato in servizio, e gli si continueranno a corrispondere gli attuali emolumenti finchè non rientrerà in pianta, o finchè non otterrà una promozione.

I guardiani idraulici od altri agenti avventizi di diversa denominazione, i quali non troveranno collocamento nel personale da riordinarsi, saranno licenziati, e sarà loro corrisposta a titolo di gratificazione una somma pari a sei mesi del rispettivo salario.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro del Tesoro interim *delle Finanze*
GRIMALDI.

ELENCO dei canali patrimoniali a cui si riferisce

Numero d'ordine	PROVINCIE	DENOMINAZIONE DEL CANALE	FIUME, TORRENTE od altro corso d'acqua da cui il canale deriva	LUNGHEZZA in metri	PORTATA in litri
1	Lucca	Condotto pubblico	Serchio	12 000	10 840
2	Id.	Canale nuovo e sue diramazioni .	Condotto pubblico . . .	12 507	1 580
3	Id.	Canale Giallo id. .	Id. . . .	9 929	350
4	Id.	Ponte Canale id. .	Id. . . .	8 570	650
5	Id.	Canale Arnolfini id. .	Id. . . .	35 194	1 260
6	Id.	Canale Fanuccio id. .	Id. . . .	27 585	1 460
7	Id.	Canale Soccorso id. .	Id. . . .	9 465	659
8	Id.	Canale S. Rocco id. .	Id. . . .	5 768	300
9	Id.	Canale Cipollini id. .	Id. . . .	9 271	210
10	Id.	Canale Ozzori Rogio id. .	Id. . . .	28 955	non accertata
11	Reggio Emilia	Canale d'Enza	Enza	84 429	371
12	Id.	Canali Castelnovesi	Diverse sorgenti private . .	45 918	731
13	Id.	Canali ex feudo Benedettini . .	Crostolo e varie sorgenti private.	95 580	551
14	Id.	Canale di Pratissola	Tresinaro	6 372	538
15	Id.	Canale di Novellara	Secchia e Rodano . . .	19 116	922
16	Id.	Canale di Albinea	Crostolo	12 744	180
17	Cuneo	Roggia Rovella	Dai Sagnassi di Centallo . .	3 483	1 300
18	Id.	Canale della Gerbola	Dalla Roggia Rovella . .	2 476	800
19	Id.	Canale Mellea	Mellea	11 325	1 400
20	Id.	Canale Stura	Stura	14 137	2 000
21	Id.	Naviglio di Bra	Confluenza dei Canali di Mellea e di Stura.	20 694	3 000
22	Id.	Roggia Grione	Sorgenti in Fossano . . .	1 518	200
23	Id.	Canale Pertusata	Stura	14 628	3 500

TABELLA A.

questo regolamento, ed attuale loro stato di gestione.

Metodo di gestione			
AFFITTO		GESTIONE ECONOMICA	
Data dell'affitto	Durata anni	Qualità	Motivi
		Permanente (*a*)	(*a*) Il condotto pubblico di Lucca è tutto impegnato per le numerose utenze, parte perpetue, parte testamentarie e rinnovabili, ad uso di forza motrice. Per questo motivo e perchè esso è il veicolo distributore delle acque del Serchio all'intero gruppo dei canali irrigatorii, non può mai per esigenze e motivi tecnici essere affittato.
		Temporanea (*b*)	(*b*) Il gruppo dei canali detti irrigatorii in Provincia di Lucca serve in linea principale alla irrigazione di quel feracissimo territorio. Sono a buon porto gli studi e trattative per un affitto a lungo termine di quegli importanti acquedotti, imponendo all'affittuario la loro radicale sistemazione.
		Id.	
		Id.	
		Id.	
		Id.	
		Id.	
		Id.	
		Id.	
		Id.	
		Temporanea (*c*)	(*c*) La gestione economica del Canale d'Enza cesserà quando siano definite le questioni in corso con le numerose categorie di utenti, che hanno interessi opposti fra loro.
1883 — 14 settembre	9		
1883 — 14 dicembre	9		
1884 — 16 maggio	9		
1885 — 2 ottobre	9		
1873 — 6 novembre	30		
		Temporanea (*d*)	(*d*) Si è tentato varie volte l'affittamento del gruppo dei canali detto dell'Alto Piemonte in Provincia di Cuneo, dopo la cessazione dell'affitto Ferrero nel 31 dicembre 1883, ma con esito negativo. Il motivo delle deserzioni d'asta e della mancanza di oblatori a trattativa privata, consiste nella incertezza ed instabilità dei diritti del Demanio per la esistenza di varie liti non ancora definite, nonchè nel poco margine di rendita netta, attesa la bassissima tariffa delle dispense d'acqua irrigua a superficie ed il gran numero di privilegi spettanti ai comuni ed ai privati.
		Id.	
		Id.	
		Id.	
		Id.	
		Id.	
		Id.	

Numero d'ordine	PROVINCIE	DENOMINAZIONE DEL CANALE	FIUME, TORRENTE od altro corso d'acqua da cui il canale deriva	LUNGHEZZA in metri	PORTATA in litri
24	Milano	Canale Muzza	Adda	58 000	3 610
25	Id.	Cavo Silero	Sorgenti private . . .	17 000	4 000
26	Modena	Canale di Carpi	Secchia	000	2 500
27	Caserta	Condotti Carolino, Giove e Fontanelle, coi diramatori delle ottanta, cento e centottanta oncie e canali di scarico di S. Leucio e Carditello.	Dalle sorgenti del Monte Taburno	66 714	600
28	Siracusa	Acquedotto Galermi	Torrente Anapo ed altri minori.	26 000	150
29	Alessandria	Canale Carlo Alberto	Bormida	27 833	3 000
30	Palermo	Corso Gabriele Real Palazzo . .	Dal Canale Gabriele	5 577	5 961
31	Id.	Canale Gabriele	Sorgenti	1 000	210
32	Id.	Canale Parco	Id.	12 105	158
33	Id.	Canale Castelforte	Id.	6 800	25
34	Id.	Canale di Partinico	Dal Lago di Partinico . . .	5 600	1 050
35	Id.	Corsi Papireto-Dogana e Castello .	Da Sorgenti sotterranee . .	3 483	30
36	Pisa	Canale di Ripafratta	Serchio	13 333	6 000
37	Torino	Canale del Regio Parco . . .	Dora Riparia	9 286	8 030
38	Id.	Canale di Veneria Reale . . .	Dora Riparia	13 210	3 035
39	Id.	Canale di Caluso	Torrente Orco	27 997	5 800
40	Id.	Canali Moneta e S. Giovanni in Carmagnola.	Torrente Moglia e Canale di Racconigi.	18 273	2 000
41	Firenze	Canale Macinante	Arno	10 962	3 717
42	Massa	Canale di Massa e Montignoso . .	Frigido	13 000	1 350
43	Id.	Canale di Carrara-Avenza . . .	Carrione	11 900	1 010
44	Ancona	Canale Vallato in Chiaravalle . .	Esino	1 385	non accertata
45	Parma	Canale della Spelta	Enza	27 000	700

Metodo di gestione			
AFFITTO		GESTIONE ECONOMICA	
Data dell'affitto	Durata anni	Qualità	Motivi
		Permanente (e)	(e) Il grandioso Canale di Muzza ed il Colatore Silero, hanno tutta la loro competenza impegnata a favore di utenze perpetue esistenti *ab antiquo.* È in corso di studio la revisione e sistemazione delle competenze dei singoli utenti per avere acqua disponibile da affittarsi e migliorarne il reddito. Per questo motivo, e pel dispendio della loro manutenzione, non è possibile, almeno per ora, cedere l'uso di questi aquedotti alla industria privata.
		Id.	
		Temporanea (f)	(f) Essendosi recentemente con uno speciale regolamento regolato l'esercizio dei numerosi privilegi di precedenza fra gli utenti di due diverse Provincie, si spera di poter affittare questo acquedotto.
		Permanente (g)	(g) Tutto il grandissimo aquedotto Carolino ed i suoi diramatori e scaricatori sono devoluti ad uso potabile della città di Caserta e dei villaggi circonvicini ed alla irrigazione della terra con norma e tariffa inalterabili e non rimunerative, per modo che fra l'entrata e la spesa non vi è margine per un affitto.
		Permanente (h)	(h) L'acquedotto Galermi serve per la irrigazione degli Orti Siracusani e per gli alti terreni di quel fertile territorio, con metodi e tariffe speciali di distribuzione delle acque; per cui si rende assolutamente impossibile il metodo dell'affitto.
1883 — 11 dicembre	18	—	
		Permanente (i)	(i) Dei canali in Provincia di Palermo alcuni servono all'uso potabile di quella città, e l'organismo speciale della loro gestione ne impedisce l'affittamento. Gli altri canali, sebbene irrigui, sono impegnati per tutta la loro portata ad utenze antichissime e perpetue, alcune gratuite, altre con canoni che non cuoprono le spese di manutenzione.
		Id.	
		Id.	
		Id.	
		Id.	
		Id.	
		Permanente (l)	(l) Il canale di Ripafratta serve in massima ad uso di forza motrice per vari edifici della città e dei dintorni di Pisa. Si vedrà di farne aumentare il reddito, attualmente esiguo, con una migliore sistemazione.
		Permanente (m)	(m) Il canale del Regio Parco, posto nella massima parte nell'abitato della città di Torino, è soggetto a molti usi civici, e serve esclusivamente anche nel breve tratto esterno a porre in movimento numerosi opifici industriali.
1884 — 4 gennaio	30	Permanente (n)	(n) L'intera competenza di questo acquedotto è devoluta a molte utenze antichissime, o del tutto gratuite o con esiguo canone, i cui titolari hanno anche il carico della manutenzione. Cosicchè pel Demanio la proprietà di questo acquedotto si accosta molto al semplice dominio diretto.
1890 — 24 marzo	6		
		Permanente (o)	(o) Il canale Macinante serve di sfogo alla maggior parte delle fogne della città di Firenze, e le sue acque sono precipuamente destinate a dar moto a tre molini demaniali, ex molino di Barco convertito in manifattura dei tabacchi; molino di Petriolo in uso dell'Amministrazione della guerra (Sussistenze militari); molino di San Moro in Brozzi, affittato. Il canale, di costosissima manutenzione, non ha altre rendite dirette oltre l'affitto del Molino ed il canone corrisposto dal comune per la servitù di scolo.
1883 — 25 giugno	20		
1890 — 12 dicembre	3		
		Permanente (p)	(p) Tutta la portata del canale Vallato è in massima devoluta ad uso della manifattura dei Tabacchi in Chiaravalle.

TABELLA B.

ELENCO dei regolamenti speciali in vigore in ogni provincia o per determinati canali, circa i metodi e le tariffe di distribuzione temporanea delle acque irrigue, l'onere delle spese di manutenzione, la repressione degli abusi; e che col presente regolamento vengono confermati.

PROVINCIE	INDICAZIONE DEI CANALI o gruppi di canali	REGOLAMENTI SPECIALI
Alessandria	Canale Carlo Alberto	Regolamento approvato con le RR. patenti 10 settembre 1836 n. 147.
Caserta	Condotto Carolino	Legge 30 novembre 1845.
Cuneo	Tutti i canali della Provincia	Manifesto del Marchese Granerí 17 aprile 1738 e manifesto della R. Camera dei Conti 23 giugno 1757.
Lucca	Tutti i canali della Provincia	Antiche consuetudini e disposizioni legislative dell'ex Ducato di Lucca.
Massa	Canale di Massa e Montignoso	Notificazione della R Delegazione del Ministero dell'Interno in data 15 giugno 1851.
Modena	Canale di Carpi	Antiche gride e notificazioni riassunte e notificate dal Regolamento approvato col R. decreto dell'8 marzo 1888.
Palermo	Tutti i canali della Provincia	Banca doganale 3 settembre 1777 del Vicerè Colonna, le cui disposizioni si pubblicano tutti gli anni con speciale manifesto della Intendenza di Finanza.
Reggio Emilia	Canale d'Enza	Legge Borsiaria 8 luglio 1462, Regolamento Malaguzzi 7 maggio 1841.
Id.	Canali Castelnovesi e Canali d'Albinea . .	Notificazione ministeriale 26 marzo 1833, Decisione del Giudice Terni dal 1820 al 1830.
Id.	Canale di Novellara	Notificazione ministeriale 12 agosto 1794 e 18 aprile 1831. Regolamento Bergolli 20 maggio 1827.
Id.	Canale di Pratissolo	Notificazione ministeriale 13 luglio 1779.
Siracusa	Acquedotto Galermi	Regolamento per le acque dell'Anapo in data 23 aprile 1857.
Torino	Tutti i canali della Provincia	Regolamento approvato con le RR. patenti 10 settembre 1836 n. 147.

TABELLA C.

REGOLAMENTO E MODELLO di capitolato speciale pei contratti d'appalto dei lavori ordinari e straordinari di manutenzione o restauro ai canali ed ai manufatti relativi

Decreto ministeriale

6 maggio 1887, che approva un modulo di capitolato speciale per gli appalti di lavori dipendenti dalla Direzione generale delle opere idrauliche.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 323 della legge 20 marzo 1865, sui lavori pubblici;

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 4 ottobre 1858, per la compilazione dei progetti relativi al servizio affidato al Corpo Reale del Genio civile;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1871, col quale vennero approvati tre moduli di capitolati speciali per l'appalto di lavori stradali;

Ritenuta la convenienza di regolare in modo uniforme, e coordinare alle vigenti disposizioni le condizioni speciali per l'appalto dei lavori dipendenti dalla Direzione generale delle opere idrauliche;

Visti i voti emessi sull'oggetto dal Consiglio superiore dei lavori pubblici il 6 novembre 1886 e dal Consiglio di Stato il 6 aprile 1887;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'annesso modulo di capitolato speciale, che dovrà servire per tutti gli appalti dipendenti dalla Direzione generale delle opere idrauliche, che si stipulano in seguito di asta pubblica o di trattativa privata.

Art. 2.

A partire dal 1° luglio prossimo i progetti e le perizie per base di appalto che dovranno presentarsi dagli uffici del Genio civile nell'interesse del servizio idraulico, saranno corredati di capitolato speciale redatto sull'annesso modulo a stampa.

Roma, 6 maggio 1887.

SARACCO.

ALLEGATO N. . . .

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

Provincia di . . . . . . *Ufficio di* . . . . . .

OPERE . . . .

Progetto . . . .

dell'importo { a base d'asta . . . . L. . . . . . .
{ complessivamente . . . . . di » . . . . . .

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

. . . . . . , addì 18

Redatto dall'Ingegnere

Visto e presentato dall'Ingegnere

INDICE DEI CAPITOLI E DEGLI ARTICOLI

CAPITOLATO SPECIALE

per l'appalto dei lavori di. . . . .
. . . .
. . . .

CAPO I.

Disposizioni principali

Art. 1.

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di. . . .
. . . .
. . . .

Art. 2.

Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori compresi nello appalto ammonta presuntivamente alla somma di L. . . . .
. . . .
come risulta dal prospetto seguente:

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	APPALTATI	
		a corpo	a misura

Art. 3.

Prezzi d'appalto

I prezzi unitari e quelli a corpo, stabiliti nel presente capitolato diminuiti dal ribasso d'asta, s'intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio, e sono quindi invariabili nel modo il più assoluto e non dipendenti da eventualità o circostanze qualsiansi che lo appaltatore non abbia tenute presenti.

Art. 4.

Durata dell'appalto

Il tempo entro il quale l'appaltatore dovrà dare compiuti i lavori a senso dell'articolo 31 del Capitolato generale è fissato in consecutivi, decorrendi dalla data del processo verbale di consegna.

La penale pecuniaria prescritta dal detto articolo per ogni giorno di ritardo è stabilita in L. oltre al rimborso delle spese di assistenza occorse nel tempo impiegato in più del termine suddetto.

Art. 5.

Cauzione provvisoria

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di avere versato in una cassa di tesoreria provinciale la somma di L per la cauzione provvisoria stabilita all'articolo 3° del Capitolato generale, avvertendo che non saranno accettate offerte, quando il deposito sia fatto in altro modo.

Art. 6

Cauzione definitiva

La cauzione definitiva che il deliberatario dovrà portare all'atto della stipulazione del contratto a termini dell'articolo 6 del Capitolato generale, è stabilita nella misura corrispondente al decimo della somma netta di appalto, da essere versata nella Cassa dei depositi e prestiti nel modo prescritto dall'articolo suddetto.

Art. 7.

Fideiussore.

Per tutti gli effetti stabiliti dall'art. 8 del capitolato generale, il deliberatario dovrà fare intervenire nel contratto persona riconosciuta idonea dall'Amministrazione, per essere supplente o fideiussore.

Art. 8.

Aumenti e diminuzioni nei lavori.

Sarà sempre in facoltà dell'Amministrazione di apportare alle opere da eseguire quelle variazioni di dimensioni di generi di lavoro e di esecuzione che fossero opportune, senza che per siffatte variazioni lo appaltatore possa pretendere altro compenso oltre quello dei prezzi del contratto applicati ai lavori che avrà regolarmente eseguito.

A queste possibili varianti non pone limitazione alcuna il quadro inserito all'art. 2.

L'aumento e la diminuzione di un quinto sulla somma di appalto, di cui all'art. 344 della legge sui lavori pubblici, riguarda l'importo complessivo dei lavori e non già quello parziale di ogni singola partita dei lavori medesimi.

Art. 9.

Lavori eventuali non previsti

Pei lavori eventuali non previsti l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere colle norme stabilite all'articolo 17 del regolamento 19 dicembre 1875 o con provviste ed operai da fornirsi dall'appaltatore ai prezzi ed alle condizioni del presente capitolato, ovvero anche eseguendo il lavoro direttamente mediante anticipazioni in denaro che l'appaltatore farà pagando agli operai ed ai fornitori l'importo delle note debitamente liquidate dalla Direzione dei lavori. Tali anticipazioni gli saranno integralmente rimborsate coll'aggio del per cento all'anno, computandosi l'anno dal giorno regolarmente accertato dell'anticipazione fatta fino alla data del certificato di pagamento, in cui sarà compreso il rimborso dell'anticipazione medesima.

I prezzi a stima saranno soggetti al ribasso d'asta come tutti gli altri prezzi contrattuali.

Art. 10.

Pagamenti in conto

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto ogni volta che il suo credito liquido, netto da ogni qualsiasi pattuita ritenuta, raggiunga la somma di L. . . . . .

Col certificato d'ultimazione dei lavori verrà rilasciata l'ultima rata di acconto, qualunque sia la somma a cui possa ascendere.

Art. 11.

Collaudazione

Il collaudo avrà luogo entro il . . . . . . decorrente dalla data del certificato dell'ultimazione dei lavori.

L'appaltatore è responsabile della buona conservazione delle opere sino alla finale collaudazione, senza diritto per siffatto mantenimento ed alcun compenso che non sia esplicitamente fissato nel presente capitolato.

Art. 12.

Riserve dell'appaltatore

Si avranno per nulle tutte quelle riserve che l'appaltatore facesse nella liquidazione finale per compensi, senza precisarne l'importo e senza darne circostanziata giustificazione.

Qualora l'appaltatore abbia avuto, per mezzo di usciere, intimazione di firmare lo stato finale e non lo abbia fatto entro il termine assegnatogli, nè abbia chiesta alla Prefettura una dilazione per esame, rilievi od altro, si intenderà che egli ne abbia accettate le risultanze senza riserve di sorta alcuna, e si avranno per nulle quelle pretese che affacciasse dopo decorso il detto termine.

CAPO II.

Descrizione delle opere

Art. . .

. . . .

. . . .

CAPO III.

Modo di esecuzione

Art.

. . . .

. . . .

CAPO IV.

Norme per la contabilità

Art.

Documenti che fanno parte del contratto

L'appaltatore è tenuto alla osservanza delle norme stabilite dal regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori di conto dello Stato approvato con R. decreto 19 dicembre 1887.

Oltre il presente capitolato speciale fanno parte del capitolato i documenti seguenti:

a) il capitolato generale a stampa approvato per decreto ministeriale 31 agosto 1870, colle aggiunte introdottevi dalla circolari ministeriali 18 dicembre 1874, 9 dicembre 1880 e 20 aprile 1886.

CAPO V.

Disposizioni diverse

Art.

Mezzi d'opera dell'Amministrazione ceduti all'appaltatore

Per l'esecuzione dei lavori appaltatati l'Amministrazione cede all'appaltatore i mezzi d'opera ed i materiali descritti nell..... tabell..... anness..... al presente capitolato.

I mezzi d'opera ed i materiali dovranno essere accettati dall'appaltatore nello stato in cui si troveranno all'atto della consegna.

La cessione di questi mezzi d'opera non deroga in nulla agli obblighi imposti all'appaltatore dall'art. 19 del capitolato generale, restando sempre ad esclusivo carico di lui tutte le spese occorrenti a completare i mezzi d'opera necessari alla regolare esecuzione dei lavori, come tutte le altre spese relative all'appalto.

Elenco dei prezzi unitari

Art.

Nei seguenti prezzi coi quali sotto la deduzione del pattuito ribasso verranno valutati i lavori a misura, intendesi compreso per l'appaltatore l'onere di tutto quanto occorre per i singoli lavori eseguiti e compiuti, secondo le migliori regole dell'arte e secondo le prescrizioni del presente capitolato ed elenco.

Num. d'ordine	DESIGNAZIONE dei lavori	UNITÀ di misura	PREZZO UNITARIO espresso	
			in cifre	in tutte lettere

Il Numero 160 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto in data 11 giugno 1891 n. 321, col quale vennero assegnate le indennità di residenza ai Prefetti del Regno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le indennità di residenza ai Prefetti di Venezia e di Genova, stabilite col detto Nostro decreto nelle somme di L. 14,000 e L. 10,000 rispettivamente, sono, a decorrere dal 15 marzo 1893, stabilite nella somma di L. 12,000 per ciascuno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI

Il Numero 161 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il ruolo organico dell'Amministrazione provinciale per l'arte antica, approvato con Nostro decreto 19 agosto 1891 n. 549;

Visti i Nostri decreti 17 dicembre 1891 e 29 gennaio

1893 n. 35, che approvano alcune modificazioni al ruolo predetto;

Considerata la necessità di aggiungere un posto di Ispettore a lire 3500, e un posto di vice segretario economo a lire 1500;

Considerando che senza danno dell'Amministrazione si possono abolire: un posto di conservatore a lire 2500, un posto di custode a lire 1000, un posto di guardia agli scavi a lire 800 e un posto di inserviente a lire 700;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel ruolo organico dell'Amministrazione provinciale per l'arte antica, a cominciare dal 1° aprile 1893, sono aboliti un posto di conservatore a lire duemilacinquento (L. 2500) annue, un posto di custode a lire mille (L. 1000) annue, un posto di guardia agli scavi a lire ottocento (L. 800) annue e un posto di inserviente a lire settecento (L. 700) annue, e sono aggiunti un posto di ispettore a lire tremilacinquecento (L. 3500) annue e un posto di vice segretario economo a lire millecinquecento (L. 1500) annue.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1893.

UMBERTO.

MARTINI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero **CXLVIII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Cividale (Udine), proponenti il concentramento delle distribuzioni elemosiniere cui è tenuto il comune a favore dei poveri delle frazioni di Rualis e Gagliano;

Visto il voto della Giunta provinciale amministrativa;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le predette distribuzioni elemosiniere facenti carico al comune di Cividale, sono concentrate nella locale Congregazione di carità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero **CXLIX** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la proposta d'ufficio del Prefetto di Vicenza per il concentramento nella Congregazione di carità di Sandrigo dell'Ospedale Zannini, provvisoriamente amministrato dal comune;

Viste le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale;

Visti i voti emessi al riguardo dalla Giunta provinciale amministrativa;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione dell'Ospedale Zannini è concentrata nella Congregazione di carità di Sandrigo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero **CL** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Preci (Perugia), relative al concentramento nella Congregazione stessa del legato dotalizio Gili, attualmente amministrato dal Fondo per il culto;

Veduto il voto della Giunta provinciale amministrativa di Perugia;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione del legato dotalizio Gili è concentrata nella Congregazione di carità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Segue Allegato K. — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0[0 da inscriversi sul Gran Libro*

(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036 e 15 agosto 1867, n. 3848).

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Rate della rendita accertate per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0[0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il culto *per rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 %. - Col. 6—5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106	Cappellania Burgio Lucia in . .	Buccheri	Siracusa	»	5 48	»	5 48		»
107	Cappellania Vincenzo Mallo in .	Id.	Id.	»	7 65	»	7 65		»
108	Cappellania Ruscica Francesco in	Id.	Id.	»	15 30	»	15 30		»
109	Cappellania Costa Francesco in .	Id.	Id.	»	108 33	»	108 33		»
110	Cappellania Bonamico Girolamo in	Buscemi	Id.	77 67	34 24	43 43	»		»
111	Cappellania Tuccio Rosario in .	Carlentini	Id.	»	36 15	»	36 15		»
112	Cappellania Ganzi Salvatore in .	Cassano	Id.	»	1 53	»	1 53		»
113	Cappellania Gazzo Salvatore in .	Id.	Id.	»	4 59	»	4 59	1° luglio 1892	»
114	Cappellania Curatolo Vito in . .	Chiaramonte	Id.	»	26 78	»	26 78		»
115	Cappellania Giuseppe Pupillo in .	Ferla	Id.	»	— 54	»	— 54		»
116	Cappellania Gallitto Sebastiano in	Melilli	Id.	»	10 33	»	10 33		»
117	Cappellania Luciano Geraldi in .	Id.	Id.	»	5 26		5 26		»
118	Cappellania Cannata Paolo e Raffaele nella Chiesa degli ammalati in	Modica	Id.	»	16 50	»	16 50		»
119	Cappellania Valseca Matteo in .	Id.	Id.	»	7 50	»	7 50		»
120	Cappellania Spataro Pasquale in .	Noto	Id.	»	1 53	»	1 53		»

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico

(Continuazione e fine, vedi *Gazzetta Ufficiale* del 25, 27, 28, 29 e 30 marzo 1893, n.i 70, 71, 72 73 e 74).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del* 30 0/0 liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7			TOTALE	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	TOTALE		
	dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	Colonne 11 + 12 + 13 + 14			Colonne 16 + 17		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	130 04
»	»	»	»	»	»	»	»	»	189 91
»	»	»	»	»	»	»	»	»	379 82
»	»	»	»	»	»	»	»	»	26[illegible]9 30
»	»	»	866 43	866 43	»	114 37	114 37	752 06	166 92
»	»	»	»	»	»	»	»	»	897 42
»	»	»	»	»	»	»	»	»	37 98
»	»	»	»	»	»	»	»	»	113 95
»	»	»	»	»	»	»	»	»	664 81
»	»	»	»	»	»	»	»	»	13 41
»	»	»	»	»	»	»	»	»	156 44
»	»	»	»	»	»	»	»	»	130 58
»	»	»	»	»	»	»	»	»	359 88
»	»	»	»	»	»	»	»	»	10[illegible] 5[illegible]
»	»	»	»	»	»	»	»	»	37 98

Segue Allegato **K** — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0[0 da inscriversi sul Gran Libro*

(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036,

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0[0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il culto *per rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 %. - Col. 6—5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
121	Eredità Gervasi Domenico in . .	Monte S. Giuliano	Trapani	»	67 37	»	67 27		»
122	Eredità Barnaba Burgio in . . .	Id.	Id.	»	41 94	»	41 94		»
123	Cappellania Bortolo Veronese in .	Camponogara	Venezia	»	26 40	»	26 40		»
124	Cappellania Pesaro Priuli in . .	Cavarzere	Id.	»	94 53	»	94 53		»
125	Cappellania Bonioli in S. Gaetano di	Vicenza	Vicenza	»	93 —	»	93 —		»
	Corporazioni Religiose.								
126	Monastero dell'ordine di S Benedetto sotto il titolo di S. Giovanni in (1)	Militello	Catania	43 68	13 10	30 58	»	1° luglio 1892	»
127	Minori Riformati dell'Osservanza in (2)	Cesena	Forlì	»	1 59	»	1 95		»
128	Minori Conventuali di S. Francesco in (3)	S. Arcangelo	Id.	60 61	18 18	42 43	»		»
129	Convento dei Cappuccini in (4) .	Modena	Modena	87 30	26 19	61 11	»		»
130	Convento di S. Domenico in (5) .	Noto	Siracusa	148 14	74 78	73 36	»		»
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto giugno 1892 . . . . L.			3187 87	8054 69	4176 80	3028 93		»
	Facendosi luogo all'iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° gennaio 1893, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto dicembre 1892, sul complessivo ammontare delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 . L.								»
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa del 30 0[0 liquidate a tutto dicembre 1892 . L.								»

(1) Iscrizione suppletiva - vedi n. 140 dell'allegato *H* annesso al R. decreto 12 agosto 1878 n. 4502 (serie 2ª).
(2) Iscrizione suppletiva - vedi n. 129 dell'allegato *K* annesso al R. decreto 2 febbraio 1882 n. 657 (serie 3ª).
(3) Iscrizione suppletiva - vedi n. 187 dell'allegato *K* annesso al R. decreto 31 luglio 1881 n. 385 (serie 3ª).

Roma, 19 febbraio 1893.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato per il Tesoro interim *per le Finanze*: GRIMALDI.

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico e 15 agosto 1867, n. 3848).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del* 30 0/0 liquidato sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
sulla rendita esposta nella colonna 8 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	TOTALE — Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	TOTALE — Colonne 16 + 17		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1672 46
»	»	»	»	»	»	»	»	»	992 06
»	»	»	»	»	»	»	»	»	575 81
»	»	»	»	»	»	»	»	»	2346 71
»	»	»	»	»	»	»	»	»	2308 72
»	»	»	14 02	14 02	»	1 85	1 85	12 17	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	12 01
»	»	»	31 94	31 94	»	4 22	4 22	27 72	»
»	»	»	39 89	39 89	»	5 27	5 27	34 62	»
»	»	»	203 37	203 37	»	26 84	26 84	176 53	669 08
»	2494 57	5657 20	66278 78	74430 55	497 84	8748 81	9246 65	65183 90	79568 30
»	»	»	2088 40	2088 40	»	275 67	275 67	1812 73	1514 46
»	2494 57	5657 20	68367 18	76518 95	497 84	9024 48	9522 32	66996 63	81082 76

(4) Iscrizione suppletiva - vedi n. 3 dell'allegato *D* annesso al R. decreto 1 gennaio 1880 n. 5239 (serie 2ª).
(5) Iscrizione suppletiva - vedi n. 1 dell'allegato *C* annesso al R. decreto 5 dicembre 1880 n. 5816 (serie 2ª).

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti: BONACCI.

Allegato L — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0[0 da inscriversi sul Gran Libro*

(Leggi 7 luglio 1866 n. 3036

Numero progressivo	Denominazione dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso — Comune	Sede — Provincia	Rendita annua — dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	Rendita annua — corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0[0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Differenza fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6 — Credito del Fondo per il culto per *rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Differenza — Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 %. - Col. 6—5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Rata della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidata pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagato agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Legato Padovani Maria Teresa in	Ancona	Ancona	»	35 91	»	35 91		»
2	Beneficio Chiericato Giacoaglio nella cattedrale di	Loreto	Id.	»	35 91	»	35 91		»
3	Legato Bartoloni nella parrocchiale di	Montecarotto	Id.	»	1 19	»	3 19		»
4	Legato Miralasino nella parrocchiale di	Senigallia	Id.	»	1 60	»	1 60		»
5	Legato Rocca nella Chiesa dei Cappuccini in	Id.	Id.	»	3 83	»	3 83		»
6	Cappella della SS. Vergine del Rosario nella parrocchiale di .	Treviglio	Bergamo	— 24	— 07	— 17	»	1° gennaio 1893	»
7	Cappella di S. Rocco in (1) . .	Id.	Id	— 47	— 14	— 33	»		»
8	Beneficio Boschi in (2)	Mercato Saraceno	Forlì	»	8 92	»	8 92		»
9	Cappellania Vittori in	Rimini	Id.	97 51	29 26	68 28	»		»
10	Cappellania Perego nella parrocchiale di	Neviano	Milano	»	90 —	»	90 —		»
11	Ufficiatura Zondadari addetta al maestro di grammatica nel Seminario di	Siena	Siena	»	69 83	»	69 83		»
12	Ufficiatura Zondadari addetta al maestro di casa del Seminario di	Id.	Id.	»	69 83	»	69 83		»

(1) Iscrizione suppletiva - vedi n. 9 dell'allegato *D* annesso al R. decreto 29 settembre 1872 n. 1086 (Serie 2ª).

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico e 15 agosto 1867, n. 3848).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE				
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7			TOTALE			TOTALE	Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del* 30 0[0 liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
	dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni sabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Colonne 16 + 17		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	909 42
»	»	»	»	»	»	»	»	»	32 52
»	»	»	»	»	»	»	»	»	80 78
»	»	»	»	»	»	»	»	»	40 52
»	»	»	»	»	»	»	»	»	96 99
»	»	»	— 22	— 22	»	— 03	— 03	— 19	»
»	»	»	— 43	— 43	»	— 06	— 06	— 37	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	225 89
»	»	»	533 15	533 15	»	70 37	70 37	462 78	512 53
»	»	»	»	»	»	»	»	»	2002 03
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1768 44
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1768 44

(2) Iscrizione suppletiva - vedi n. 17 dell'allegato *K* annesso al R. decreto 3 agosto 1882 n. 973 (Serie 3ª).

Segue Allegato **L** — ***Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0/0 da inscriversi sul Gran Libro***

(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita l'ascritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il culto per *rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del Fondo per il culto per *rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 %. - Col. 6—5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Cappellania Tosto Benedetto in .	Modica	Siracusa	»	18 —	»	18 —		»
14	Opera del SS. Circolo di S. Pietro in	Id.	Id.	30 —	38 18	»	8 18		»
15	Beneficio di S. Lucia sotto il titolo di S. Nicolò nella Chiesa madre di	Palazzolo	Id.	»	4 50	»	4 50		»
16	Cappellania Mezzasalma Paolo e Carmelo in	Ragusa	Id.	»	30 —	»	30 —	1° gennaio 1893	»
17	Eredità Pietro Cappola in . . .	Monte S. Giuliano	Trapani	»	341 17	»	341 17		»
18	Legato Marciante Ignazio in . .	Partanna	Id.	»	78 43	»	78 43		»
	Corporazioni Religiose.								
19	Convento dei padri Cappuccini di S. Giorgio in (1)	Castelbolognese	Ravenna	»	3 83	»	3 83		»
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto dicembre 1892			128 25	862 60	68 78	803 13		»

(1) Iscrizione suppletiva - vedi n. 4 dell'allegato *I* annesso al R. decreto 20 maggio 1880 n. 5465 (serie 2ª).

Roma, addì 19 febbraio 1893.

Visto, d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato per il Tesoro interim per le Finanze: GRIMALDI.

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico e 15 agosto 1867 n. 3848).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del 30 0[0* liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7			TOTALE			TOTALE		
	dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Colonne 16 + 17		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	400 41
»	»	»	»	»	»	»	»	»	207 16
»	»	»	»	»	»	»	»	»	100 10
»	»	»	»	»		»	»	»	667 35
»	»	»	»	»	»	»	»	»	8616 90
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1986 24
»	»	»	»	»	»	»	»	»	23 53
»	»	»	533 80	533 80	»	70 46	70 46	463 34	19439 28

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti: BONACCI.

Allegato [illegible] — *Prospetto riepilogativo degli Elenchi degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico.*

INDICAZIONE DEGLI ELENCHI degli Enti morali ecclesiastici soppressi	NUMERO degli Enti morali ecclesiastici pei quali si ha			RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza della rendita da inscriversi a favore del Fondo per il culto	Numero degli Enti morali assoggettati a conversione e poi soppressi dalla legge 15 agosto 1867	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
	rendita annua da inscrivere sul Gran Libro del Debito Pubblico	rendita annua da prelevare a saldo della tassa del 30 0/0	TOTALE Colonne 2 + 3	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del Fondo per il culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa 30 % - Col. 6—5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Elenco — Allegato A . .	1	»	1	»	»	»	»		»	»
2 Elenco — Allegato B . .	»	1	1	»	76 08	»	76 08		»	»
3 Elenco — Allegato C . .	1	»	1	»	»	593 52	»		»	»
4 Elenco — Allegato D . .	»	1	1	»	9 60	»	9 60		»	»
5 Elenco — Allegato E . .	»	4	4	»	310 01	»	310 01		»	»
6 Elenco — Allegato F . .	4	4	8	301 52	165 02	59 77	47 63	1° gennaio 1893	1	286 46
7 Elenco — Allegato G . .	»	3	3	»	674 05	»	674 05		»	»
8 Elenco — Allegato H . .	4	13	17	251 19	796 64	211 59	757 04		»	»
9 Elenco — Allegato I . .	34	92	126	11162 25	8718 75	6292 47	3751 37		»	»
10 Elenco — Allegato K . .	28	102	130	9181 87	8054 69	4176 80	3028 93		»	»
11 Elenco — Allegato L . .	3	16	19	128 25	862 60	68 78	803 13		»	»
Risultanze complessive degli Elenchi	75	236	311	21025 08	19667 44	11402 93	9457 84		1	286 46
Dedotto l'ammontare complessivo delle *partite a debito* (colonna 8) da quello delle *partite a credito* (colonna 7)						9457 84				
Residua a *Credito del Fondo per il Culto* per rendita da inscriversi						1945 09				
Residua a *Credito degli investiti degli Enti morali* per rate di rendita maturate a loro favore dalla presa di possesso degli immobili a tutto il 3 settembre 1867										286 46

1. *Rendita* 5 per cento da prelevarsi a favore del *Demanio* con decorrenza dal 1° gennaio 1893, conteggiandola con quella già inscritta

2. *Rate di rendita* dovute agli *investiti degli Enti morali* pel tempo decorso dalle prese di possesso dei beni immobili operate per legge di soppressione del 15 agosto 1867, e già pagate agli investiti medesimi sul fondo costituito dagli interessi della rendita

3. *Rate di rendita* maturate a favore del Fondo per il Culto a tutto dicembre 1892 e da scontarsi sugli interessi percepiti dallo stesso tecentonovantaquattro e centesimi novantasette . . . .

4. *Ritenuta* per imposta di ricchezza mobile sulle rate di rendita maturate a favore del *Fondo per il Culto* negli anni 1869 e successivi,

5. *Importo complessivo delle rate di rendita* a tutto dicembre 1892 depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile, lire cento-

Roma, addì 19 febbraio 1893.

Visto, d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato per il Tesoro interim *per le Finanze:* GRIMALDI.

rendite 5 0[0 da inscriversi sul Gran Libro del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto

(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 16 — 19	Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del 30 0[0* liquidato sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7			TOTALE	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	13 20 per conto sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	TOTALE		
	dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1º gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1º gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	Colonne 12 + 13 + 14 + 15			Colonne 17 + 18		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
26 87	»	»	»	26 87	»	»	»	26 87	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	756 89
»	153 32	1187 04	13057 44	14397 80	104 46	1723 59	1828 05	12569 75	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	221 78
»	»	»	»	»	»	»	»	»	7805 02
30 68	»	»	277 59	308 27	»	36 64	36 64	271 63	1535 05
»	»	»	»	»	»	»	»	»	17047 48
»	41 71	238 36	3316 51	3596 58	20 98	437 78	458 76	3137 82	19024 23
1 08	402 62	714 01	95294 99	96412 70	62 83	12578 91	12641 74	83770 96	102694 05
»	2494 57	5657 20	68367 18	76518 95	497 84	9024 48	9522 32	66996 63	81082 76
»	»	»	533 80	533 80	»	70 46	70 46	463 34	19439 28
58 63	3092 22	7796 61	180847 51	191794 97	686 11	23871 86	24557 97	167237 —	249606 54

Credito del Fondo per il Culto per arretrati a tutto dicembre 1892 . . . . . . L. 167237 —

a suo favore in esecuzione del R. Decreto 6 gennaio 1867, n. 3546, lire millenovecentoquarantacinque e centesimi nove L. 1,945 09

gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno 4 settembre 1867, in cui entrò in vigore la inscritta al Demanio in esecuzione del R. decreto 17 febbraio 1870 n. 5519, lire duecentoottantasei e centesimi quarantasei L. 286 46

Fondo per il Culto sulla rendita inscritta a suo favore col R. decreto 6 gennaio 1867 n. 3546, lire centonovantunmilaset-
. . . . L. 191,794 97 }
lire ventiquattromilacinquecentocinquantasette e centesimi novantasette . . . . » 24,557 97 } 167,237 —

sessantasettemilacinquecentoventitre e centesimi quarantasei . . . . L. 167,523 46

Visto, d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti: BONACCI.

IL MINISTRO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Vista la legge 2 luglio 1891 n. 386 (serie 4ª);

Ritenuto che nel comune di Rovellasca è apparsa la cocciniglia del gelso (*Diaspis pentagona*);

Vista la deliberazione della Deputazione provinciale di Como, presa nella tornata del 17 marzo 1893;

Visto il ministeriale decreto 17 dicembre 1891 e le annesse istruzioni;

Decreta:

Art. 1. Le disposizioni emanate col ministeriale decreto 17 dicembre 1891 per altri proprietari di gelsi infetti dalla cocciniglia del gelso appartenenti alla provincia di Como, sono estese ai proprietari di Rovellasca.

Art. 2. Il sindaco del comune suddetto notificherà ai rispettivi amministrati la presente disposizione e ne curerà d'ufficio l'esecuzione durante il mese di marzo, previa notificazione a mezzo del messo comunale, quando i proprietari non abbiano applicata la cura durante l'inverno ed in ogni caso non più tardi del mese di febbraio.

Art. 3. Al sindaco di Rovellasca è fatto obbligo di portare a conoscenza dei propri amministrati, a mezzo di apposito avviso, le istruzioni annesse al ministeriale decreto 17 dicembre 1891.

Il Prefetto di Como è incaricato di vigilare per la scrupolosa osservanza del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 28 marzo 1893.

Per il Ministro: MIRAGLIA.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Pensioni *liquidate dalla Corte dei conti:*

Con deliberazioni del 1° febbraio 1893:

Pompei Giuseppe, fuochista nei RR. Equipaggi, lire 360.
Lionti Gaetano, tenente nei carabinieri, lire 1493.
Rabino Pasquale, tenente d'artiglieria, lire 1579.
Resteiner Anna Maria, vedova di Quaglino Giuseppe, lire 273,33.
Calace Ferdinando, sottotenente nei carabinieri, lire 1530.
Fredlani Guelfo, capitano nei carabinieri, lire 2109.
Negroni Giacomo, capitano del genio, lire 2439.
Fabris Nicolò, maggiore d'artiglieria, lire 2615.
Raffaelli Margherita, vedova di Muzzi-Ruffignoni Luigi, lire 400.
Collavino Nicola, capitano di fanteria, lire 2742.
Morone Carlo, appuntato nei carabinieri, lire 460,80.
Grotti Narciso, maggiore nei carabinieri, lire 3510.
Gambetti Claudia, lavorante di laboratorio pirotecnico, lire 300.
Rayneri Giovanni, maggior generale, lire 7200.
Punzolo Luigi, operaio nello stabilimento di Pietrarsa, lire 189.
Projetti Clotilde, orfana di Crescenziano, lire 138,32.
Cagnana M.ª Teresa, vedova di Corioli Giuseppe, lire 500.
Toresin Narfonio, guardia carceraria, indennità, lire 1416.
Giganti Fortunato, appuntato nei carabinieri, lire 460,80.
Ferrando Giovanni, tenente d'artiglieria, lire 2112.
Resta Camillo, tenente colonnello, lire 5403.
Pasquina Carlo, colonnello, lire 5600.
Fortunato Maurizio, tenente nei carabinieri, lire 1870.
Buonazia o Bonazia Gio Leonello, vice segretario alla Corte dei conti, indennità, lire 2916.
Chiesa Antonio, operaio di fabbrica d'armi, lire 626.
Bonu Giovanni, maggiore nei carabinieri, lire 3520.
Botti Gaetano, capitano d'artiglieria, lire 2178.
Molla Lorenzo, capitano di fanteria, lire 2339.
Ferrari Carlo, capitano veterinario, lire 2214.
Mattirolo Eugenio, maggiore d'artiglieria, lire 2850.
Pallavera Enrico, tenente nei carabinieri, lire 1760.
Peterelly Emma, vedova di Signaive Luigi, lire 1021,66.
Tornatore Marianna, vedova di Sabba o Saba Michele, lire 300.
Borla Felice, furier maggiore, lire 550.
Tenca-Montini Giuseppe, maggiore contabile, lire 3203.
Maffei Giovanna, ved. di Marcucci Luigi, Marcucci Alessandro ed Elisa, orfani del suddetto, lire 306,24.
Monsurrò Clorinda, vedova di Monaco Giuseppe, lire 187,83.
Mazzotta Carlo, capitano contabile, lire 2260.
Preve Spirito, maggiore di fanteria, lire 3060.
Sciortino Giuseppe, guardia di P. S. a cavallo, lire 225.
Onori Vincenzo, maresciallo nei carabinieri, lire 1173,20.
Biasi Antonio, maggiore, lire 3217.
Fantuzzi Luigi, operaio d'artiglieria, lire 490.
Tommasi Gio. Giuseppe, guardarme nei veterani, lire 1160.
Caleffi Cimbro, tenente colonnello medico, lire 4030.
Migliaccio Nicola, capitano contabile, lire 2561.
Scrivano Gioconda, vedova di Follo Fedele, lire 100.
Omodei Augusta, vedova di Ricci Angelo, lire 2166,66.
Maddalena Ottavio, guardia di P. S. a cavallo, lire 225.
Canale Alessandro, maresciallo di finanza, lire 893,33.
Amorati Antonio, lavorante d'artiglieria, lire 375.
Cammarota Gennaro, nocchiere nei RR. equipaggi, lire 1000.
Barbiano di Belgioioso Carlo, colonnello di artiglieria, lire 4800.
Pugno Lodovico, capo lavorante del Genio, lire 800.
Dalmazzo Bonifacio, operaio d'artiglieria, lire 455,50.
Mengoni Enrico, maggiore, lire 3240.
Grianta Carlo, capitano di fanteria, lire 2904.
Ademollo Claudio, colonnello, lire 5911.
Viganò Beniamino, preside di Liceo, lire 3084.
Belletti Giuseppa, lavorante d'artiglieria, lire 300.
Pagani Nicola, orfana di Lorenzo, lire 91,50.
Cipriani Guido, geometra principale nel personale tecnico di finanza, lire 2688.
Pregno M.ª Camilla, vedova d'Isola Raimondo, lire 800.
Pellati Maria, vedova di Molinari Giacomo, lire 175.
Forlani Giorgio, archivista nelle Intendenze, lire 2662.
Iapoce Filippo, segretario nelle prefetture, lire 2200.
A carico dello Stato, lire 963,78.
A carico della provincia di Campobasso, lire 1236,22.
Papia Calogera, vedova di Di Stefano Giuseppe, lire 90.
Lega Giacomo, operaio d'artiglieria, lire 362,50.
Bellingeri Emilio, capo lavorante nel Genio, lire 780.
Trissino-Lodi Agostino, tenente colonnello, lire 3410.
Pizzorni Girolamo, colonnello d'artiglieria, lire 4400.
Costanzi Cesira, vedova di Marcucci Carlo, lire 160.
Marolla Virginia, vedova di Gandini Marcello, lire 1016,33.
Castagnaro Mario, tenente nei carabinieri, lire 1824.
Bodini Giovanni, maresciallo nei carabinieri, lire 1122,80.
Pierozzi Maria, vedova di Rotti Nicola, Rotti Agnese, orfana del suddetto, lire 204,25.
Gabardo Erminio, maggiore del genio, lire 3520.
Borghesi Giovanni, tenente del genio, lire 1407.
Gallino Barbera, vedova di Ornano Gio. Battista, lire 543,33.
Vaigo Antonina, lavorante d'artiglieria, lire 276.
Damora Valentino, sottotenente di fanteria, lire 562, per anni 5 e mesi 6.
Marino Luigi, capitano contabile, lire 2335.
Iotti Achille, maresciallo nei carabinieri, lire 1122,80.
Di Gennaro Achille, capitano del genio, lire 2537.
Focone Marzio, sotto nocchiere nei RR. equipaggi, lire 485.
Libetta Carlo, capitano di vascello, lire 5200.
Biandrà di Reaglie Vittorio, maggior generale, lire 7200.
Faustini Eugenio, tenente d'artiglieria, lire 1680.
Anselmetti Guglielmo, scrivano locale, lire 1120.
Roveri Carlo, custode idraulico, lire 880.
A carico dello Stato, lire 492,84.
A carico del Consorzio idraulico di Sermide, lire 387,16

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 30 marzo 1893.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 8 ant.	STATO DEL MARE 8 ant.	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Belluno	coperto	—	15 2	2 4
Domodossola	sereno	—	15 6	3 6
Milano	3/4 coperto	—	16 1	5 0
Verona	coperto	—	17 5	6 5
Venezia	coperto	calmo	14 1	5 2
Torino	coperto	—	14 2	6 2
Alessandria	coperto	—	14 5	5 0
Parma	coperto	—	15 1	6 1
Modena	coperto	—	14 5	5 1
Genova	coperto	legg. mosso	13 6	9 6
Forlì	coperto	—	14 2	2 4
Pesaro	3/4 coperto	calmo	10 0	3 7
Porto Maurizio	coperto	agitato	13 9	10 5
Firenze	coperto	—	15 0	5 3
Urbino	coperto	—	11 6	2 8
Ancona	coperto	calmo	10 7	7 0
Livorno	coperto	calmo	16 0	8 0
Perugia	coperto	—	12 8	4 3
Camerino	coperto	—	10 7	1 6
Chieti	3/4 coperto	—	7 8	— 0 8
Aquila	3/4 coperto	—	11 5	2 3
Roma	q. coperto	—	15 0	6 3
Agnone	sereno	—	10 9	1 6
Foggia	—	—	—	—
Bari	3/4 coperto	calmo	11 7	4 5
Napoli	1/4 coperto	calmo	11 5	6 9
Potenza	1/4 coperto	—	10 0	0 0
Lecce	sereno	—	13 5	5 0
Cosenza	sereno	—	14 2	0 6
Cagliari	coperto	molto agitato	15 0	5 0
Reggio Calabria	3/4 coperto	calmo	14 8	10 4
Palermo	coperto	calmo	18 2	5 2
Catania	coperto	legg. mosso	14 9	9 3
Caltanissetta	coperto	—	10 0	5 0
Siracusa	coperto	mosso	15 8	11 0

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 30 marzo 1893

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metr 49,6.

Barometro a mezzodì 760,3
Umidità relativa a mezzodì 20
Vento a mezzodì . . . . . . N E debole.
Cielo . . . . 1/4 coperto.
Termometro centigrado { Massimo 18°,8 / Minimo 6°,3.

Pioggia in 24 ore: — —

Li 30 marzo 1893.

In Europa pressione bassa sulla Russia, ancora sensibilmente bassa sull'Algeria, sul Mediterraneo occidentale e sulla penisola iberica, massima a 765 dalla penisola Salentina alla Grecia, Mosca 745, Algeri 755, Biarritz 7?8.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso intorno a 5 mm., qualche pioggiarella in Sicilia ed al Sud della Sardegna; venti intorno al levante generalmente deboli; temperatura aumentata.

Stamane: cielo poco nuvoloso o sereno al Sud del continente, coperto in generale altrove, levante forte al Sud della Sardegna, venti deboli specialmente del secondo quadrante altrove, barometro intorno a 759 mm. in Sardegna, a 763 al Nord, a 765 nel Golfo di Taranto.

Mare molto agitato nel Golfo di Cagliari, qua e là mosso al Sud della costa sicula.

Probabilità: venti deboli a freschi intorno al levante; cielo nuvoloso o caliginoso con qualche pioggia.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 29. — Camera dei comuni — Si discute intorno ai disordini avvenuti recentemente nell'isola Symi.

Il Governo chiede quindi la chiusura della discussione, la quale è approvata con 225 voti contro 134.

Una proposta di Bayley, per stabilire sulle coste battelli di salvataggio a spese dello Stato, è respinta con 108 voti contro 67.

MADRID, 29. — Il trattato di commercio fra la Spagna ed il Portogallo fu firmato ieri.

LONDRA, 29. — Lo *Standard* annunzia che il Governo vuol far votare in seconda lettura il *bill* per l'*Home Rule*, il 14 aprile prossimo.

PARIGI, 29. — Il presidente del Consiglio, Ribot, ha invitato il commissario, incaricato delle delegazioni giudiziarie, di mettersi a disposizione di Andrieux, onde porlo in grado di mantenere la sua promessa, di assicurare cioè l'arresto di Arton entro otto giorni.

BERLINO, 30. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* dichiara essere informata da fonte autentica che fin da quando, nei primi giorni del mese corrente, fu annunziato al Vaticano che l'Imperatore e l'Imperatrice farebbero visita a S. S. il Papa, fu ritenuto assolutamente bene inteso che tale visita sarebbe fatta seguendo lo stesso cerimoniale di quella del 1888.

VIENNA, 30. — Il *Fremdenblatt*, parlando delle notizie a sensazione pubblicate dallo *Standard* e da altri giornali, relativamente all'invio dell'arciduca Ranieri a Roma, in occasione delle nozze d'argento del Re e della Regina d'Italia, smentisce che vi siano stati in proposito negoziati particolari fra l'Austria-Ungheria e la Santa Sede, col mezzo del pro nunzio a Vienna, cardinale Galimberti, o sotto qualsiasi altra forma.

Il giornale soggiunge che l'arciduca si recherà a Roma unicamente per assistere, come rappresentante dell'Imperatore e come prossimo parente, ad una festa di famiglia dei Sovrani d'Italia, con i quali è legato da stretta amicizia e da stretta parentela. Non si è dunque esaminata l'eventualità che l'arciduca, nel corso di un viaggio dedicato alla Corte italiana, faccia al Vaticano una visita non compresa nella sua missione.

ORBETELLO, 30. — Il caporale retrocesso Boschi Enrico, appartenente al distaccamento del 5° fanteria, verso le 6 1/2 pom. di ieri nel quartiere dell'ex-fortezza, esplodeva un colpo di fucile contro il caporale Anzalonne Antonio, mentre questi trovavasi sulla porta della fureria, colpendolo al petto e rendendolo istantaneamente cadavere.

Il Boschi precipitavasi tosto dal bastione, alto circa 12 metri, portandosi seco il fucile col quale poco dopo si colpiva sotto il mento, producendosi gravissima ferita, in seguito alla quale è morto dopo due ore.

TORINO, 30. — Il presidente del Consiglio, on. Giolitti, è qui arrivato e fu ricevuto dalle autorità e da alcuni deputati.

Ripartirà domattina per Cavour.

GENOVA, 30. — L'Imperatrice d'Austria-Ungheria si è recata oggi a Nervi ove visitò la villa Groppallo.

Partirà domani.

BERLINO, 30. — Secondo il *Taglische Rundschau*, l'Imperatore e l'Imperatrice di Germania presenteranno al Re ed alla Regina d'Italia, in occasione delle loro nozze di argento, una statua di argento rappresentante l'Italia, modellata dal professor Begas.

ZALUCZE (Galizia), 30. — Non si è manifestato nessun altro caso di cholera.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 30 marzo 1893.

Godimento	Valore nom.	Valore vers.	VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
1 genn 93	—	—	RENDITA 5 0/0 1.a grida		— —		97,07 1/2	— —	
	—	—	RENDITA 5 0/0 2.a grida	97,—	97 —			— —	
»	—	—	detta (piccolo taglio)	97,20	— —			— —	
1 ottob 92	—	—	detta 3 0/0 1.a grida		— —			— —	
»	—	—	detta 3 0/0 2.a grida		— —			61 25	
»	—	—	Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64		— —			105 —	
»	—	—	Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0		— —			94 —	
»	—	—	Prestito R. Blount 5 0/0		— —			104 50	
1 dicem. 92	—	—	» Rothschild		— —			106 —	
			Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.						
1 genn 93	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 0/0		— —			— —	
1 ottob 92	500	500	» 4 0/0 1.a Emissione		— —			455 —	
»	500	500	» 4 0/0 2.a a 8.a Emissione		— —			450 —	
1 giugno 92	500	500	Comune di Trapani 5 0/0		— —			497 —	
1 ottob. 92	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			468 —	
»	500	500	» » » Banca Nazionale 4 0/0		— —			495 —	
»	500	500	» » » » » 4 1/2 0/0	500	500 —			— —	
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —	
»	500	500	» » » » Napoli		— —			— —	
			Azioni Strade Ferrate.						
1 genn. 93	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			678 —	
»	500	500	» » Mediterranee stampigliate		— —			547 —	
1 luglio 91	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —	
1 aprile 92	500	500	» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E		— —			— —	
1 luglio 91	500	500	» » della Sicilia		— —			— —	
			Azioni Banche e Società diverse.						
1 genn. 92	1000	750	Az. Banca Nazionale		— —			1337 —	
1 » 93	1000	1000	» » Romana		— —			400 —	
»	300	300	» » Generale		— —		327 327,50	— —	
1 genn. 90	500	400	» » di Roma		— —			320 —	
» 89	200	200	» » Tiberina		— —			22 —	
1 ottob. 91	500	500	» » Industr e Comm. (antiche)		— —			— —	
»	500	500	» » » » nuove liberate		— —			— —	
1 genn 93	500	400	» Soc. di Credito Mobil. italiano (an.		— —			463 —	
	500	150	» » » » (nuove)		— —			— —	
1 genn. 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —	
15 ottob 92	500	500	» » Romana per l'Illum. a Gaz		— —			795 —	
1 genn. 93	500	500	» » Acqua Marcia		— —		1131 38 45	— —	
1 » 90	500	500	» » Italiana per condotte d'acqua		— —		270	— —	
1 luglio 92	500	500	» » Immobiliare		— —			71 —	
» 90	250	250	» » dei Molini e Magaz. Generali		— —			125 —	
1 genn. 89	100	100	» » Telefoni ed App. Elettriche		— —			— —	
» 90	500	500	» » Generale per l'Illuminazione		— —			275 —	
»	125	125	» » Anonima Tramway Omnibus		— —		212 1/2 214	— —	
1 genn. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —	
1 ottob. 90	250	250	» » della Min. e Fond. Antimonio		— —			— —	
»	250	250	» » dei Materiali laterizi		— —			— —	
1 genn. 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			336 —	
» 90	500	500	» » Metallurgica Italiana		— —			170 —	
» 93	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			203 —	
» 90	400	200	» » Caoutchouc		— —			20 —	
» 92	250	250	» » An. Piemontese di elettricità		— —			240 —	
» 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			55 —	
»	250	250	» » di Credito e d'ind. Edilizia		— —			245 —	
			Azioni Soc. Assicurazioni.						
genn. 90	100	100	Az. Fondiarie Incendi		— —			80 —	
» 91	250	125	» Fondiarie Vita		— —			230 —	
			Obbligazioni diverse.						
1 genn. 93	500	500	Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89		— —			305 —	
1 luglio 91	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)		— —			— —	
1 genn. 93	500	500	» Strade ferrate del Tirreno		— —			461 —	
1 ottob 91	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			370 —	
»	250	250	» » 4 0/0		— —			170 —	
»	500	500	» » Acqua marcia		— —			512 —	
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			309 —	
luglio 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —	
1 aprile 92	500	500	» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0/0		— —			— —	
»	300	300	» FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)		— —			— —	
1 genn. 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna		— —			— —	
»	250	250	» » FF. Napoli-Ott. (5 0/0 oro)		— —			240 —	
»	500	500	Buoni Meridionali 5 0/0		— —			— —	
			Titoli a Quotazione Speciale.						
1 aprile 92	25	25	Obbl. prestito Croce Rossa Italiana		— —			— —	

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti	Nomin.
2 1/2	Francia	90 giorni		103 50
	Parigi	Cheques		104 17 1/2
2 1/2	Londra	90 giorni		25 04
	»	60 giorni		
	»	Cheques		25 19
	Vienna-Trieste	90 giorni		
	Germania	Cheques		

Risposta dei premi . . . } 29 marzo
Prezzi di compensazione . . . }
Compensazione . . . 30 »
Liquidazione . . . 31 »

Sconto di Banca 5 0/0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: AUGUSTO PERICOLI

Visto: Il Deputato di Borsa: ETTORE ALIBRANDI

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE MARZO 1893.

Rendita 5 0/0	97 30	Az. Banca Tiberina	22 —	Az. Soc. Navig. Gen. Italiana	340
» 3 0/0	61 25	» »In. e Com. (an)	250 —	» » Metallurgica Italiana	170
Obbl. Beni Eccl 5 0/0	— —	» » » Certif.	— —	» » della Piccola Borsa	206
Prest. Rotschild 5 0/0	106 —	» » » n liber.	— —	» » Caoutchouc	30
Ob. città di Roma 4 0/0	445 —	» Soc. Cred. Mobil.	465 —	» » An. Piem. di Elettr.	240
» Credito Fondiario Santo Spirito	468 —	» » » Merid.	— —	» » Risanamen.	55
» Credito Fondiario Banca Nazionale	495 —	» » Gas	795 —	» » Cr. Ind. Ed.	245 —
» Credito Fondiario Ban. Naz 4 1/2 0/0	500 —	» » Acqua Marcia	1110 —	» » Fondiar. incendi	80 —
Az. Fer Meridionali	682 —	» » Condot. d'ac.	272 —	» » Fond. Vita	230 —
» » Mediterranee	547 —	» » Gen. Illumin.	275 —	Obbl. Soc. Imm. 5 0/0	350 —
» » » certif.	— —	» » Tramway Om.	212 —	» » » 4 0/0	170
» Banca Nazionale	1335 —	» » » cert. prov.	— —	» » Ferroviarie	305 —
» » Romana	409 —	» » Molini e Magaz. Gen.	125 —	» Ferr. Napoli-Ottaiano	240 —
» » Generale	329 —	» » Immobiliare	75 —		
» Banco di Roma	320 —	» » Fond. Italiana	— —		
		» » Min. Antim.	240 —		
		» » Mat. Later.	165 —		

TUMINO RAFFAELE. *Gerente* — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale.*